

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

27.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 18 APRILE 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PACE BIAGIO**

INDICE

| | <i>Pag.</i> | <i>Pag.</i> |
|--|-------------|---|
| Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | | |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1471, contenente norme transitorie sul personale non di ruolo delle scuole governative e sull'esonerazione dalle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1776) | 306 | Determinazione della somma annua da corrispondersi ai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica sul gettito dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione (1904) 318 MORETTI RICCARDO , <i>Relatore</i> . |
| FIORETTI ERMANNO , <i>Relatore</i> - CALZA BINI , BOTTAI , <i>Ministro dell'educazione nazionale</i> , LISSIA , <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> , LUALDI . | | Istituzione di un lettorato di lingua danese presso la Regia Università di Roma (1905) 318 ANDREOLI , <i>Relatore</i> . |
| Creazione di istituti di alti studi italiani in paesi esteri (1900) 308 | | Trasformazione in Regio Conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » di Bologna (1912) 318 RISPÒLI , <i>Relatore</i> . |
| PRESIDENTE . | | |
| Inquadramento degli insegnanti dell'ordine elementare nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1901) 308 | | |
| DE CARLI , <i>Relatore</i> - FIORETTI ERMANNO , BOTTAI , <i>Ministro dell'educazione nazionale</i> , LISSIA , <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> , POMPEI . | | |
| Costituzione di un Ente per le Scuole materne della Sardegna (1902) 315 | | |
| GATTO SALVATORE , <i>Relatore</i> - LISSIA , <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> , PRESIDENTE . | | |
| Aumento da lire 100,000 a lire 300,000 dell'annuo contributo a favore del Centro Nazionale di Studi sul Rinascimento (1903) 317 | | |
| GOFFI , <i>Relatore</i> - FERA . | | |

La riunione comincia alle 10.30

(Sono presenti il Ministro dell'educazione nazionale, Bottai, ed il Sottosegretario di Stato per le finanze, Lissia).

PRESIDENTE rivolge un cordiale benvenuto al camerata Stagno, assegnato alla Commissione.

Comunica che è assente per mobilitazione il Consigliere nazionale Di Stefano Berardino e sono in congedo i Consiglieri Bifani, Bonucci Arturo, Brass, Cambi, Feliciani Fernando, Lepore, Michetti, Pagliani, Pentimalli.

Comunica pure che, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, sono stati autorizzati a partecipare alla riunione i camerati Calza Bini e Lualdi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Constata che la Commissione è in numero legale.

FERRERI, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1471, contenente norme transitorie sul personale non di ruolo delle scuole governative e sull'esonero dalle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra. (1776)

FIORETTI ERMANNO, *Relatore*, mette in rilievo l'importanza del disegno di legge, che rappresenta una nuova affermazione della politica sociale del Regime e conferma il suo vivo interessamento verso i nostri valorosi combattenti.

Il provvedimento, che riguarda il personale non di ruolo delle scuole governative e l'esonero dalle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra, migliora le norme dettate in materia dalla legge 21 agosto 1940-XVIII, n. 1252. Questa legge disponeva che i supplenti e gli incaricati nominati nell'anno scolastico 1939-40 nelle scuole elementari e medie e negli istituti d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica avevano diritto alla valutazione dell'anno di supplenza od incarico ai fini della partecipazione ai concorsi per i rispettivi posti di ruolo, anche se non avessero potuto assumere servizio o avessero dovuto lasciare il posto perchè chiamati alle armi per adempiere ad obblighi militari non di leva. Tale disposizione è oggi mantenuta, con l'aggiunta — però — che la valutazione dell'anno di servizio come supplente o incaricato, oltre che per i concorsi, è utile anche per successive assegnazioni di supplenze od incarichi.

D'altra parte, mentre la legge citata concedeva l'esonero dalle tasse di lezioni e di esami agli studenti figli di richiamati alle armi, purchè appartenenti a famiglia di disagiata condizione economica, la concessione è ora estesa agli alunni, pure appartenenti a famiglia di disagiata condizione economica, rimpatriati dalle colonie o dall'estero in dipendenza dello stato di guerra. Inoltre, sono esonerati completamente dal pagamento di tasse e sopratasse gli studenti o i candidati agli esami richiamati alle armi, nel corso dell'anno scolastico 1941-42, che siano essi stessi il principale sostegno economico della famiglia.

Infine, il rimborso, da parte dello Stato, delle somme per tasse, sopratasse e contributi

non percepiti in conseguenza degli esoneri suddetti, sinora concesso alle Università e agli Istituti universitari, è esteso agli istituti ed alle scuole di istruzione tecnica con amministrazione autonoma, i quali, come le amministrazioni universitarie, traggono dalle tasse scolastiche il principale reddito per il proprio funzionamento.

Circa gli emendamenti presentati, all'articolo 2 del decreto-legge, dai camerati Calza Bini e Lualdi osserva quanto segue.

Il camerata Calza Bini propone, fra l'altro, che il Conservatorio di musica di Napoli sia equiparato alle Università, agli effetti del rimborso delle tasse e sopratasse; ciò perchè tale Conservatorio è il solo istituto musicale che abbia amministrazione autonoma e i suoi diplomati hanno gli stessi diritti dei diplomati delle scuole Regie. Ritiene che — a parte il lato giuridico della questione — l'emendamento possa essere accolto, in linea di equità.

Quanto al camerata Lualdi, egli chiede che la parificazione del Conservatorio suddetto agli Istituti universitari, sia pure ai soli effetti delle tasse scolastiche non percepite, abbia carattere retroattivo. A parte ogni considerazione di carattere finanziario, è da notare che in tal modo il Regio Conservatorio di musica di Napoli verrebbe implicitamente elevato al grado di Istituto universitario. Comunque, si rimette alla decisione del Ministro e della Commissione.

Rinnova al Governo il vivo plauso per la presentazione del disegno di legge e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

Avverte che i due emendamenti, di cui ha fatto cenno il Relatore, riguardano l'ultimo comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge, che è così formulato:

« Le somme per le tasse, sopratasse e contributi, non percepite in dipendenza del presente decreto dalle Università, dagli Istituti dell'ordine universitario e dai Regi istituti e scuole d'istruzione tecnica con amministrazione autonoma, saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato ».

Il camerata Calza Bini propone che questo comma sia sostituito dal seguente:

« Le somme per le tasse, sopratasse e contributi, non percepite in dipendenza del presente decreto dalle Università, dagli Istituti dell'ordine universitario e dai Regi istituti e scuole d'istruzione tecnica ed artistica con amministrazione autonoma, nonchè dal Regio Conservatorio di musica di Napoli, saranno

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

rimborsate a carico del bilancio dello Stato ».

A sua volta il camerata Lualdi chiede che il comma sia seguito da un altro, del seguente tenore:

« Il Regio Conservatorio di musica « San Pietro a Maiella » di Napoli è, con decorrenza retroattiva, parificato, ai soli effetti dei rimborsi delle tasse scolastiche non percepite per esenzioni, agli Istituti Universitari ».

CALZA BINI afferma che il suo emendamento mira a correggere una evidente dimenticanza nella compilazione del comma, ed è in relazione col primo comma dello stesso articolo 2 del decreto-legge, che include gli istituti di istruzione artistica tra quelli per i quali è previsto — a favore degli alunni e dei candidati — l'esonero da tutte le tasse per le lezioni e per gli esami dell'anno scolastico 1941-1942 e per il conseguimento dei relativi diplomi.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*, osserva che tali istituti non sono stati compresi nell'ultimo comma, appunto perchè indicati nel primo.

CALZA BINI rileva che l'attuale dizione può ingenerare qualche dubbio. Infatti — mentre gran numero di scuole dipendono, dal lato amministrativo, dagli organi del Ministero dell'educazione nazionale, alcuni istituti artistici — e fra essi il Conservatorio di musica « San Pietro a Maiella » di Napoli, hanno, invece, amministrazione autonoma.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, ritiene che si possa mantenere il testo ministeriale, aggiungendo dopo le parole: « scuole d'istruzione tecnica », le parole: « e artistica ». Non crede opportuna l'indicazione particolare del Regio Conservatorio di musica di Napoli e propone che l'aggiunta non sia accettata.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*, si associa alla proposta del Sottosegretario di Stato per le finanze.

CALZA BINI dichiara che l'accento al Conservatorio di Napoli era in relazione ad analogo desiderio della Direzione dell'Istituto.

LUALDI chiarisce che il suo emendamento tende a salvaguardare due diritti contrastati da precedenti provvedimenti legislativi, e precisamente:

a) quello del Regio Conservatorio di musica « San Pietro a Maiella » di Napoli, che, anche per parere conforme dell'Avvocatura di Stato di Napoli, appositamente interrogata, non è tenuto all'onere derivante dagli esoneri delle tasse e soprattasse concessi agli appartenenti a famiglie numerose, ai figli dei muti-

lati di guerra, ai figli dei richiamati alle armi e finalmente agli stessi giovani che prestano servizio militare;

b) quello degli interessati, che fanno parte di quella collettività beneficiata dalla legge stessa e, pertanto, godono dello stesso diritto ed hanno lo stesso interesse di tutela, essendo le scuole del Conservatorio riconosciute a tutti gli effetti come Regie.

Sta di fatto che il Conservatorio di San Pietro a Maiella è un ente a sè, dotato di propria autonomia e sottoposto soltanto alla vigilanza ed al controllo dello Stato. Fra le entrate di esso rientrano, per legge, le tasse scolastiche. Ora tale norma speciale, che costituisce una delle condizioni di esistenza dell'ente, non può considerarsi abrogata da una disposizione generale, che riguarda istituti di diversa natura e, d'altra parte, non sarebbe equo che il Conservatorio venisse, per ragioni d'indole generale, gravato di un onere di ben 50.000 lire senza corrispondente conguaglio. Se ciò si verificasse, l'ente dovrebbe rinunciare a provvedere alle proprie scuole e allora dovrebbe provvedervi lo Stato, con evidente aggravio del proprio bilancio.

E poi da considerare che il Governo fascista, in armonia ai suoi principi, si è assunto l'onere dei suddetti provvedimenti. Infatti la materia delle tasse scolastiche è regolata da tutto un sistema organico di norme, nel senso che le somme, riscosse a tale titolo, vanno all'Erario, proprio perchè è lo Stato che provvede alle spese e all'amministrazione delle scuole.

Per le Università e gli Istituti superiori, che fanno eccezione alla detta regola generale, fu disposto il rimborso, da parte dello Stato, delle somme non riscosse per tasse e soprattasse in dipendenza delle concessioni anzi accennate. D'altra parte, con l'articolo 12 del Regio decreto 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, fu stabilito che gli istituti dipendenti dall'E. N. I. M. S. in nessun caso potranno consentire dispensa dalle tasse a favore dei propri allievi.

Per il Conservatorio di musica di Napoli manca ogni norma al riguardo e ciò perchè, fra tutti gli istituti musicali governativi, soltanto quello di San Pietro a Maiella ha autarchia istituzionale, nata a seguito di convenzioni con lo Stato per incameramento — in tempi non troppo lontani — di molti beni posseduti dallo stesso Conservatorio.

Per tutto ciò, l'amministrazione del Conservatorio interpellò l'Avvocatura dello Stato, la quale dichiarò non poter esistere lacune in un ordinamento giuridico e giudicò, pertanto, necessario tenersi al criterio di analogia; nel

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

senso che al caso del Conservatorio soccorre la disposizione esistente per le Università e gli Istituti superiori, data la similarità già riscontrata (carattere pubblico dell'ente, autonomia amministrativa).

Questa la base giuridica dell'emendamento, col quale si viene in sostanza a convalidare il concetto che il Conservatorio di Napoli deve senz'altro dispensare dalle tasse scolastiche gli allievi che si trovano nelle condizioni richieste, ma non è tenuto al relativo onere e ha diritto al conseguente rimborso.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*, non accetta l'emendamento, non essendo possibile ammettere una retroattività del genere.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, conferma il rilievo del Ministro e ricorda che, all'inizio, il provvedimento, per la parte relativa ai rimborsi, era assai più limitato. Il principio di retroattività, proposto dall'emendamento, non è assolutamente accettabile, tanto più che si chiede un rimborso di tasse non contemplate per il Conservatorio San Pietro a Maiella. Se si accettasse il principio per questo caso, si creerebbe un precedente che sarebbe invocato da altri istituti di istruzione con amministrazione autonoma. È, pertanto, contrario anch'egli all'accettazione della proposta del camerata Lualdi.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo unico del disegno di legge, con la modifica all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge proposta dal Sottosegretario di Stato per le finanze e accettata dal Ministro dell'educazione nazionale.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Creazione di istituti di alti studi italiani in paesi esteri. (1900)

PRESIDENTE, data l'assenza momentanea del Relatore, Consigliere Pellizzi, segnala l'importanza del provvedimento, che tende a dare al Ministro dell'educazione nazionale la possibilità iniziale di intervenire in quella che è la realtà dell'alta cultura mondiale, mediante la creazione di particolari istituti, che molto opportunamente non sono definiti, poiché debbono adeguarsi caso per caso alle particolari esigenze e alle particolari condizioni dei singoli Paesi.

Per circostanze esteriori, la tradizione degli studi classici e romani, che aveva sempre

assicurato un primato alla cultura italiana, ha perduto in qualche paese straniero il suo antico vigore: con l'odierna legge al Ministro dell'educazione nazionale sono dati le facoltà ed i mezzi per istituire, dove se ne ravvisi la opportunità o la necessità, i nuclei ed i centri che possano dare nuovo impulso a tali studi e ripristinare, appunto, i grandi primati italiani.

Propone l'approvazione del disegno di legge, rivolgendo un vivo elogio al Ministro che lo ha predisposto.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Inquadramento degli'insegnanti dell'ordine elementare nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato. (1901)

DE CARLI, *Relatore*, afferma che centomila maestri sono oggi qui presenti a confermare solennemente al Duce la loro commossa gratitudine per questo provvedimento di legge, che finalmente conferisce alla categoria magistrale la dignità che le compete. È un avvenimento veramente storico negli annali della Scuola italiana; e tutti coloro che in essa e per essa vivono, seguendone con passione le vicende, non possono passare sotto silenzio, in questa come in tante altre occasioni, in cui di problemi scolastici si è discusso, l'ammirazione e la più viva gratitudine per il Ministro Bottai, che alla elaborazione del progetto ha dato tutta la sua passione e la sua sensibilità di fascista e di uomo di scuola.

Il momento particolarmente solenne, in cui le Assemblee legislative sono chiamate ad esaminare il provvedimento, ne pone in rilievo il contenuto spirituale e permette di valutarne con più esatta coscienza la portata finanziaria. Mentre la Patria ha impegnate tutte le energie dello spirito e della materia nella lotta senza precedenti, per la conquista di un ordine, che darà nuovo assetto e nuovi fondamenti al mondo intero, l'odierno disegno di legge potrebbe, agli occhi di osservatori superficiali, non apparire così urgente, da meritare di essere discusso ed approvato contemporaneamente ad altri, che hanno più manifesta importanza per la condotta della guerra.

A questa non appropriata valutazione sarebbe indotto chi nell'esame del provvedi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mento portasse in primo piano l'aspetto materiale di esso, e cioè i benefici economici che assicura agli interessati. Non è questa, invece, la parte del disegno di legge che maggiormente tocca gli animi degli uomini di scuola, la cui fede e la cui disciplina, ora come sempre, sono tali da rendere inammissibili alle loro coscienze rivendicazioni di carattere economico. Il costume di vita degli insegnanti italiani ha tradizioni così nobili ed elevate da rendere superflua, se non inopportuna, qualsiasi ulteriore affermazione in questo senso: l'olocausto glorioso di Costantino Marini ne sublima la limpida purezza.

Non dunque alla portata economica si intende oggi particolarmente riferirsi, ma alla solennità della decisione che riconosce, proprio in questi momenti, ai maestri elementari l'appartenenza, con pienezza di diritti e di doveri, alla benemerita famiglia degli impiegati statali: segno che essi hanno bene meritato della Patria, oltre che in pace anche in guerra, e non solo nelle aule scolastiche ma altresì nelle famiglie, nelle organizzazioni giovanili del Partito, nel Partito stesso, nelle Forze armate. Sono oltre cento i maestri caduti combattendo nella attuale guerra; caduti da eroi, come attestano le numerose ricompense al valore concesse alla loro memoria. Ma altrettanto degni di eccezionale riconoscimento si sono dimostrati tutti i maestri e le maestre d'Italia, e specie quelli che nelle piccole frazioni rurali con tanto amore e abnegazione alimentano nei giovinetti, non solo il desiderio di apprendere, ma anche l'amore per la terra, e la fede negli ideali della nostra Rivoluzione.

Senza richiamare i vari riferimenti storici alle vicissitudini della posizione giuridica dei maestri dalla costituzione del Regno ai tempi nostri, desidera ricordare un episodio, ormai lontano nel tempo, ma vicino — oggi come allora — allo spirito degli uomini di scuola.

Nel novembre 1869 Giosue Carducci, facendo il suo primo ingresso in Palazzo d'Accursio, quale Consigliere comunale, chiese subito la parola e parlò di cose scolastiche e più particolarmente dell'insegnamento e dell'insegnante elementare, a proposito del quale riaffermò che, per il bene dell'istruzione, bisognava che il maestro del villaggio cessasse di essere considerato in modo tanto meschino, e divenisse il primo uomo del paese. « Per rialzare l'istruzione popolare in Italia — affermò il Poeta — occorre soprattutto un personale di maestri istruito, zelante, rispettato; e per avere queste tre qualità bisogna che i maestri sieno convenientemente pagati ».

Sono passati esattamente settantatré anni da quel giorno e solo oggi il voto del Poeta può dirsi definitivamente appagato; ma perchè ciò si avverasse, dovevano ritornare alla Patria le aquile, che dalle maggiori altezze spaziano e sanno vedere più alto e più lontano.

Il provvedimento di legge è diviso in 16 articoli e 5 tabelle. Nei primi è sancita la soppressione delle attuali cinque categorie, nelle quali è distribuito il personale insegnante dell'ordine elementare, ed è disposto il conseguente inquadramento nel ruolo B dell'ordinamento gerarchico tra i gradi XII e IX.

Primo effetto di tale inquadramento: la sostituzione dell'attuale indennità caroviveri con l'aggiunta di famiglia corrisposta a tutti gli impiegati statali. Il beneficio materiale che ne deriva varia, a seconda della composizione familiare del personale, da un minimo di 480 a un massimo di 2,748 lire. Posto che nelle famiglie dei maestri l'indice demografico è piuttosto alto, con minoranza perciò di figli unici e di famiglie con due figli, la maggior parte dei benefici per l'aggiunta di famiglia sarà, certamente, spostata verso le quote elevate.

La sostituzione delle cinque categorie con il ruolo statale ha imposto determinati accorgimenti tecnici, di ordine morale e materiale, che vale la pena di illustrare.

Le cinque categorie rappresentavano altrettanti ruoli chiusi, per uscire da ciascuno dei quali, per salire cioè dagli inferiori ai superiori, era necessario un esame, salvo che per un decimo dei posti disponibili assegnabili per titoli di merito. La carriera magistrale spesso si apriva e concludeva in quinta categoria; e per i migliori, se non per i più fortunati, il raggiungimento del grado più alto era ostacolato da ben cinque concorsi, la cui difficoltà andava crescendo dalla quinta alla prima categoria.

Col nuovo ordinamento, invece, dal XII al X grado, la carriera si svolge normalmente in base all'anzianità congiunta al merito: dati di fatto ed elementi di giudizio in base ai quali, con deliberazione dei Provveditori agli studi, i maestri saranno promossi da un grado all'altro, nei limiti dei posti disponibili.

Questi, all'atto dell'entrata in vigore della legge, saranno 120.000. Essi però cresceranno di anno in anno con lo stesso ritmo col quale aumentano le classi per effetto di ordinario, o eccezionale, incremento della popolazione scolastica.

La ripartizione dei posti, nei singoli gradi, è fatta in dodicesimi; sei ne spettano al grado XII, tre all'XI, due al X e uno al IX.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Questa ripartizione ha valore, però, solo per il ruolo nazionale complessivo dei maestri. Nelle singole provincie invece la distribuzione dei posti potrà essere fatta (senza uscire beninteso dai limiti totali precedentemente accennati) tenendo presenti le condizioni locali, e cioè il numero dei maestri che per anzianità hanno conseguito, o conseguiranno, il titolo per essere inquadrati o promossi ad un determinato grado.

Opportuna quanto logica conseguenza del ruolo nazionale sarà la possibilità di manovrare anno per anno la distribuzione locale dei posti a seconda delle necessità, onde impedire eventuali ristagni nello sviluppo di carriera. Pur nella chiusura dei ruoli il regolare movimento del personale sarà assicurato, oltre che dalle normali vacanze per collocamento in pensione, da quelle eccezionali che, specie nell'elemento femminile, sono più frequenti e numerose di quanto potrebbe apparire a prima vista e dipendono soprattutto da motivi di natura familiare o mutamenti di stato civile. Si aggiunga, poi, l'immane aumento annuale del numero di classi, che certamente sarà più notevole nel dopoguerra, come conseguenza della diffusione delle scuole nelle nuove provincie e dell'incremento di quelle rurali in tutto il territorio nazionale, per effetto delle grandiose opere di bonifica e di appoderamento in corso e in progetto.

I maestri delle scuole rurali, quelli fino ad oggi più diseredati, traggono dal nuovo inquadramento il vantaggio maggiore. Il loro stipendio era attualmente di 5821 lire, alle quali si aggiungevano 1425.60 a titolo di indennità. Niente era loro devoluto per caroviveri. Oggi, per effetto dell'inquadramento, essi passeranno al grado XII, il cui stipendio oscilla tra un minimo di 7370 ed un massimo di 9130, oltre 1760 lire d'indennità di servizio attivo e l'aggiunta di famiglia, come per tutti gli altri impiegati dello Stato.

Fondata su evidenti principi di giustizia distributiva è la norma dell'articolo 6, secondo la quale, agli effetti del primo inquadramento, ai maestri rurali verrà computato in ragione di un terzo il servizio prestato in qualità di stabili. Era logico ed umano, infatti, evitare che i benefici economici, conseguiti al momento dell'applicazione della legge dai maestri rurali, fossero troppo superiori a quelli che ottengono i maestri delle altre categorie.

Ad inquadramento avvenuto però anche i rurali, come tutti gli altri, procederanno nell'ulteriore svolgimento della carriera con lo stesso ritmo fino al grado IX, al quale, secondo le norme generali dell'ordinamento gerarchico,

si accederà mediante esame di concorso per merito distinto e per idoneità. Al primo saranno ammessi i maestri dei gradi XII, XI, X che abbiano complessivamente otto anni di servizio con la qualifica di « ottimo »; al secondo, i maestri di grado X che abbiano prestato dieci anni di servizio di ruolo nelle scuole elementari con almeno la qualifica di « buono ».

Le sedi scolastiche saranno divise in secondarie e principali; queste ultime coincidono con quelle stabilite dalla legge per le scuole degli ordini medio e superiore, e si accederà ad esse mediante concorso speciale per titoli, secondo modalità da stabilirsi con regolamento. Siccome restano sedi secondarie molti importantissimi capoluoghi, dotati di Istituti superiori e universitari, è da attendersi che nel concorso per le sedi principali i meriti professionali e di carriera abbiano prevalenza su titoli di altra natura, in quanto a tutti i maestri delle sedi secondarie sarà possibile raggiungere un centro urbano conveniente, allorquando speciali necessità, e particolarmente l'educazione dei figli, lo richiederanno.

Alcuni articoli della legge trattano vari aspetti e necessità inerenti al primo inquadramento. Tra di essi debbono essere rilevati:

a) Il mantenimento dell'iscrizione al Monte pensioni di maestri che si trovino in servizio o che saranno assunti in ruolo per effetto di concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Si tratta di una norma generale che, naturalmente, deve confermare le disposizioni particolari oggi in atto, quali ad esempio quelle degli articoli 18 e 19 del Regio decreto 10 luglio 1933-XI, n. 786, riguardanti i maestri ed il personale di vigilanza provenienti dalla iscrizione a Casse pensioni comunali.

b) L'inclusione nella categoria dei maestri rurali, e quindi l'inquadramento al grado XII, degli insegnanti delle scuole rurali gestite per delega ministeriale dall'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, ed il necessario aumento delle quote che annualmente l'Opera anzidetta riceve per ogni scuola.

È evidente che lo stesso trattamento dovrà essere riservato ad altri Enti aventi scopi analoghi; ad esempio l'Ente « Scuola per i contadini » gestore delle « Scuole rurali parificate uniche per contadini ».

c) La ripartizione dei maestri delle cinque categorie nei gradi dal XII al IX in relazione alla loro attuale anzianità di servizio come ordinari.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

A questo proposito è utile precisare che l'anzianità valida per la determinazione del grado di primo inquadramento dovrà essere quella attribuita alla classe di stipendio della categoria, nella quale viene a trovarsi iscritto l'insegnante elementare al 30 settembre 1942-XX.

Classe di stipendio, dunque, e non anni di primo servizio prestato come ordinario, in quanto è ovvio che, per effetto dell'inquadramento, l'insegnante non dovrà perdere eventuali benefici di carriera già conseguiti per benemerienze militari, politiche, demografiche, o per servizi all'estero, in colonia, nella Venezia Tridentina.

d) L'equa suddivisione dei benefici economici per effetto del primo inquadramento.

Tali benefici — come ha già detto — saranno massimi nella categoria dei maestri rurali, ed opportune disposizioni ne regolano l'equa distribuzione fra tutti. L'articolo 16 estende questo criterio ad ogni caso possibile. Stabilisce, anzitutto, che gli aumenti di stipendio e di indennità servizio attivo saranno corrisposti in due rate: al 1° ottobre 1942-XX e al 1° ottobre 1943-XXI. L'aggiunta di famiglia, invece, sarà data per intero al 1° ottobre 1942-XX. Dispone, poi, che ai maestri ai quali per effetto dell'inquadramento, data la loro attuale posizione nelle singole categorie, non spetta un sensibile aumento di stipendio, è concesso un aumento anticipato di 600 lire annue, sullo scatto immediatamente successivo al primo inquadramento. A quelli, invece, che per lo stesso motivo conseguissero un aumento superiore alle 1800, questo verrà suddiviso in tre rate, due di 900 lire ciascuna alle scadenze già indicate, e la terza al 1° ottobre 1944-XXII.

Norma transitoria e valevole fino al 1° ottobre 1944-XXII è quella, secondo la quale, per promozioni di grado o aumenti periodici di stipendio conseguiti dopo il 1° ottobre 1942-XX, all'insegnante non potrà essere attribuito un trattamento, per stipendio e supplemento servizio attivo, superiore a quello di cui fruisce altro insegnante che rivesta lo stesso grado dal 1° ottobre 1942-XX per effetto del primo inquadramento.

Il passaggio di un così numeroso gruppo di impiegati, attualmente organizzato in cinque differenti categorie, in un ruolo unico statale, non poteva prescindere da questa serie di accorgimenti, che nello spazio di tre anni al massimo, permetterà il completo assetto nella nuova ed organica sistemazione. In proposito, desidera rivolgere al Ministro, perchè voglia tenerne conto nella preparazione

del regolamento e nella prossima nuova legge sull'ordine elementare, le seguenti raccomandazioni:

1°) che ai maestri dei Convitti nazionali, attualmente dipendenti dall'ordine medio e inquadrati nel ruolo B al grado XII, siano riconosciuti gli stessi diritti che la presente legge conferisce agli altri maestri;

2°) che ai maestri, i quali andranno in pensione entro il 1° ottobre 1944-XXII, agli effetti della liquidazione delle pensioni stesse, sia riconosciuto quale ultimo stipendio non quello che effettivamente percepiranno in quel momento, ma quello che percepirebbero, se necessità superiori di ordine finanziario non avessero costretto a ratizzare gli aumenti, come è detto nell'articolo 16 già illustrato;

3°) che al personale direttivo e di vigilanza la nuova legge sull'ordine elementare assicuri un trattamento giuridico e di carriera compatibile con i rapporti gerarchici intercorrenti tra ispettori, direttori e maestri, e con la dignità e l'elevatezza dei compiti affidati a detto personale;

4°) che i vincitori dei concorsi banditi per le cinque categorie prima della promulgazione della presente legge siano inquadrati, non già al grado XII stipendio iniziale, ma ai vari scatti del grado XII, come è stabilito nelle tabelle allegate per i maestri attualmente in servizio.

Nel proporre l'approvazione del disegno di legge, desidera rinnovare al Ministro Bottai la preghiera di recare al Duce l'espressione dell'animo grato di tutti gli insegnanti, insieme alla certezza che la scuola italiana, rinnovata negli spiriti e negli istituti, si renderà sempre più degna degli alti destini, ai quali Egli l'ha indirizzata. (*Applausi*).

FIORETTI ERMANNÒ segnala al Ministro la possibilità che, analogamente a quanto è disposto per le lavoratrici, sia concessa alle maestre elementari una vacanza di due mesi, con diritto a stipendio, nell'ultimo mese di gravidanza e nel mese del parto: ciò sia dal punto di vista fisiologico nei riguardi della mamma e del nascituro, sia perchè nell'ultimo mese di gravidanza le maestre non possono svolgere la normale attività.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*, assicura che la proposta del Consigliere Fioretti sarà tenuta presente in sede di preparazione della nuova legge sull'ordine elementare.

Dopo la relazione precisa ed esauriente del camerata De Carli, non si soffermerà a lungo sulla importanza del provvedimento, del quale la relazione premessa al testo del disegno di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

legge ha — del resto — illustrato la portata in ogni suo aspetto tecnico, giuridico, economico.

Per coloro i quali — estranei alla vita della scuola — non hanno ragione di seguire assiduamente i provvedimenti del genere, dirà — riassumendo — che dalle disposizioni in esame i maestri trarranno un miglioramento economico veramente considerevole, che sarebbe stato folle sperare nelle attuali condizioni delle finanze dello Stato, se la volontà del Duce in questa materia non fosse stata veramente precisa e — per adoperare una espressione che sorpassi la mera portata legislativa del provvedimento — ispirata e illuminata dal ricordo di sua Madre, maestra.

La legge importa all'Erario un onere di oltre 400 milioni. Da questa somma bisogna detrarre venti milioni che rappresentano la maggiore spesa per il contributo al Monte pensioni, per gli assegni di aspettativa, per l'aumento di contributi alle scuole parificate: l'effettivo miglioramento economico concesso alla classe magistrale è, quindi, rappresentato da 380 milioni; cifra non soltanto imponente, ma, se posta in relazione con la situazione del momento, addirittura astronomica. E, poiché i maestri sono 120 mila, la media dell'aumento individuale — che naturalmente sarà distribuito, con criteri di equità e di giustizia — tra aggiunta di famiglia e stipendio, sarà superiore alle lire 3 mila.

Questa, la portata economica della legge.

Non era facile congegnare il provvedimento dal punto di vista tecnico, dato che l'enorme massa del personale insegnante ha, nei suoi vari settori, condizioni giuridiche e di carriera straordinariamente complesse: prima cura, pertanto, è stata quella di assicurare a questo personale un dignitoso grado iniziale di carriera.

In proposito è stato osservato che sarebbe stato desiderabile, per i maestri, iniziare la carriera anziché dal grado XII dal grado XI. Ritene anche egli che, in un avvenire più o meno lontano, le condizioni iniziali di carriera dei maestri dovranno, per un senso di elementare giustizia, essere migliorate; ma questa soluzione non poteva essere raggiunta in occasione della presente legge.

Nella considerazione del problema, occorre — infatti — tener conto della situazione delle altre categorie; occorre, ad esempio, pensare — senza uscire dall'ambito della scuola — che i professori di scuola media cominciano la loro carriera col grado XI. Ora ci sono dei rapporti, delle distanze, delle differenze che vanno mantenute, anche per un criterio ge-

rarchico; non era quindi, possibile, in questo momento, far cominciare la carriera dei maestri se non dal grado XII. D'altra parte, l'istituzione del grado XI avrebbe comportato allo Stato, secondo le clausole economiche del provvedimento, un ulteriore onere di 120 milioni in aggiunta ai quattrocento già previsti: si sarebbe, dunque, oltrepassato il mezzo miliardo.

Comunque, nel progredire incessante della riforma mussoliniana, segnata dalla Carta della Scuola, nell'aggiustamento delle condizioni materiali e morali delle varie categorie, questa situazione particolare sarà certamente ripresa in esame.

Qualche preoccupazione è stata espressa per il fatto che i maestri sono stati inquadrati in ruoli chiusi, anziché in ruoli aperti; e si è osservato che i professori dell'ordine medio e superiore hanno ruoli aperti. Ma questa situazione fatta ai professori dell'ordine medio e superiore ha carattere eccezionale. In realtà, quasi tutti gli impiegati dello Stato hanno ruoli chiusi; conseguono, cioè, la promozione al grado superiore quando vi sia vacanza di posto nel grado stesso. Tuttavia, in una sistemazione più armonica di tutti i problemi del personale insegnante dei vari ordini di scuole, un giorno i maestri potranno avere anche essi il ruolo aperto.

Certo, la questione richiede un attento esame dal punto di vista tecnico e amministrativo: oggi non è stata neppure proposta, perché il ruolo aperto avrebbe richiesto altri 200,000,000 di spesa e, quindi, l'onere totale della legge sarebbe salito da 520 a 720 milioni, avviandosi rapidamente al miliardo. Naturalmente, ciò avrebbe reso il provvedimento eccessivamente gravoso non solo nelle circostanze attuali, ma anche in quelle normali: è stata, perciò, necessaria una certa graduazione.

Il camerata De Carli ha risposto esaurientemente a coloro che, nella scuola e fuori della scuola, hanno espresso la preoccupazione che — data la percentuale stabilita per i vari gradi — la carriera magistrale possa essere molto lenta.

Calcoli approssimativi, fatti sui dati trasmessi dai Provveditori agli studi, lasciano credere che ingorghi nei passaggi da un grado all'altro non debbano verificarsi. Tuttavia, se, contrariamente alle previsioni, dovessero determinarsi, la situazione sarà esaminata con quella larghezza di vedute, di cui il Ministero dell'educazione nazionale e quello delle finanze hanno già dato prova nello studio e nella preparazione del disegno di legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ha voluto fare cenno di queste poche obiezioni di carattere giuridico, economico, tecnico e organico mosse alla legge, per tranquillizzare chi, intorno alla scuola o entro la scuola, potrebbe preoccuparsi dei riflessi di talune norme particolari del provvedimento; e desidera dare atto all'Associazione fascista della scuola, così degnamente rappresentata dal camerata De Carli, e alla classe magistrale tutta che il provvedimento stesso è stato dai maestri d'Italia compreso soprattutto nel suo enorme valore morale.

Sin dal primo annunzio, da ogni parte d'Italia sono pervenuti al Duce, al Ministro, agli uffici del Ministero, ai Provveditori, indirizzi di gratitudine dei maestri; e in nessuno di essi si faceva riferimento al lato economico del provvedimento. Nei convegni, cui ha preso parte dopo l'approvazione dello schema di disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri, maestri e maestre hanno, tutti, esaltato, delle nuove provvidenze, soltanto il lato morale, e cioè il loro inquadramento nei ruoli degli impiegati dello Stato.

Questo inquadramento comporterà per i maestri i vantaggi elencati, ma anche oneri e limitazioni inerenti alla loro nuova qualifica. Sino ad oggi, nella loro situazione di servitori dello Stato, che non erano però veri e propri impiegati dello Stato, essi avevano degli svantaggi di carattere economico e di carriera, ma avevano anche il vantaggio di una maggiore libertà e agilità di movimenti. Indubbiamente, l'inquadramento irrigidirà molto il loro sistema disciplinare: e, tuttavia, i maestri e le maestre sentono l'onore di essere passati a far parte della grande famiglia degli impiegati dello Stato. Ora il fatto che una categoria così sensibile ai valori morali senta questo onore, rivaluta non solo la funzione dell'impiegato dello Stato, ma anche la funzione e la dignità dello Stato: ed un tal sentimento — se si pensa alle condizioni di vita di tanti maestri e maestre, isolati in centri lontani e privi di qualsiasi conforto, e pur sempre devoti alla loro missione — commuove l'anima e garantisce delle virtù dello spirito. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Si approva l'articolo 1*).

ART. 2.

Fra gli insegnanti delle scuole rurali di cui all'articolo precedente sono compresi anche gli insegnanti delle scuole rurali gestite

per delega ministeriale dall'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.

La quota che l'Opera anzidetta riceve per l'esercizio di ogni scuola, a norma dell'articolo 79, primo comma, del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, è aumentata in relazione agli aumenti derivanti dalla attuazione del precedente articolo 1.

Gli insegnanti delle anzidette scuole sono iscritti nel ruolo di cui al successivo articolo 3 e, con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, sono messi a disposizione dell'Opera.

PRESIDENTE avverte che il Consigliere Pompei ha presentato un emendamento perchè sia aggiunto, in fine, il seguente comma 4°:

« Analogo trattamento sarà fatto agli insegnanti dipendenti dall'Ente « Le scuole per i contadini », gestore delle « Scuole rurali parificate uniche per i contadini », operanti nell'Agro romano ».

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*, e LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, accettano.

(*L'articolo 2, così emendato, è approvato — Si approvano pure gli articoli 3, 4 e 5*).

ART. 6.

Gli insegnanti stabili delle scuole rurali di cui al Regio decreto 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel grado XII valutandosi in ragione di un terzo, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio nel grado stesso, il servizio prestato in qualità di stabili.

Il servizio prestato è soggetto a tale riduzione soltanto ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Gli insegnanti delle predette scuole che siano ancora nel periodo di prova sono inquadrati nello stipendio iniziale del grado stesso.

PRESIDENTE comunica che il Relatore ha presentato un emendamento al comma 1°, perchè alle parole: « valutandosi in ragione di un terzo, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio nel grado stesso, il servizio prestato in qualità di stabili », siano sostituite le parole: « agli effetti del primo inquadramento e limitatamente agli aumenti periodici di stipendio nel grado stesso, il servizio prestato in qualità di stabile sarà valutato in ragione di un terzo ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Pure al comma 1° propone un emendamento il camerata Pompei, perchè dopo le parole: « sono inquadrati nel grado XII », si metta punto e si aggiunga di seguito un periodo così formulato: « Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio nel grado stesso, il servizio prestato da detti insegnanti in qualità di stabili, sarà valutato in base a speciali prove di esame, atte ad accertare la loro effettiva capacità professionale. La valutazione, in ogni caso, non scenderà al disotto di un terzo del servizio prestato nella sopraindicata qualità ».

Lo stesso Consigliere Pompei propone di sostituire il comma 2° col seguente:

« Questa eventuale riduzione nella valutazione del servizio prestato sarà operante soltanto ai fini degli aumenti periodici di stipendio ».

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, ritiene che — per la parte formale, alla quale si riferisce più particolarmente l'emendamento del Relatore — il testo ministeriale dell'articolo non possa ingenerare dubbi. Tuttavia, per evitare qualsiasi possibilità di errata interpretazione, propone che il primo comma sia formulato nel modo seguente:

« Gli insegnanti stabili delle scuole rurali di cui al Regio decreto 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono **inquadrati** nel grado XII e, ai fini della determinazione dello stipendio da attribuire in detto grado, si valuta, in ragione di un terzo, il servizio prestato in qualità di stabili ».

Obiezioni di carattere sostanziale si oppongono, invece, agli emendamenti proposti dal camerata Pompei.

DE CARLI, *Relatore*, dichiara che scopo del suo emendamento era di precisare il carattere transitorio della disposizione, limitatamente al primo inquadramento.

Accetta, comunque, la formula proposta dal Sottosegretario di Stato.

POMPEI, mentre ringrazia il Ministro e il Sottosegretario per avere accolto il suo emendamento all'articolo 2, chiarisce che quelli proposti al presente articolo rappresentano una affermazione di principio a favore dei maestri rurali, nei confronti dei maestri di altre categorie. Egli desiderava, appunto, sottolineare l'importanza della funzione e dell'azione dei maestri rurali, i quali avrebbero meritato che in questa occasione le ultime barriere fra l'una e l'altra categoria fossero eliminate.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*, afferma che il problema potrà essere esaminato in occasione della prossima legge sull'ordine elementare.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, fa notare che l'emendamento del camerata Pompei al primo comma sarebbe in contrasto coi criteri fondamentali cui si è ispirato il disegno di legge, perchè accenna a una eventuale riduzione nella valutazione del servizio di stabile, con che si ammetterebbe la possibilità di considerarlo per intero, mentre il principio della legge è di valutarlo per un terzo.

POMPEI riafferma che questa era la sua idea.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, ripete che tale criterio è in contrasto col principio informatore della legge e che, per ciò, non può accettare l'emendamento.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 6, modificato nel primo comma secondo la formula proposta dal Sottosegretario di Stato per le finanze.

(E approvato — Si approvano pure gli articoli da 7 a 15).

ART. 16.

La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1942-XX.

Gli aumenti di stipendio e del supplemento di servizio attivo, dipendenti dall'applicazione degli articoli 5 e 6, saranno corrisposti per metà dal 1° ottobre 1942-XX e per l'altra metà dal 1° ottobre 1942-XXI.

Nei riguardi degli insegnanti elementari che all'atto del primo inquadramento nel nuovo ruolo abbiano diritto ad un aumento complessivo per stipendio e supplemento di servizio attivo superiore a lire 1800 annue, l'aumento stesso è attribuito in ragione di lire 900 annue dal 1° ottobre 1942-XX, lire 900 annue dal 1° ottobre 1943-XXI e il rimanente dal 1° ottobre 1944-XXII, salvo il maggiore trattamento che spetti con decorrenza posteriore al 1° ottobre 1942-XX per effetto di aumento periodico o di promozione. I suddicati importi vanno ripartiti tra stipendio e supplemento di servizio attivo nella stessa proporzione dell'aumento definitivo dello stipendio e di quello del supplemento di servizio attivo.

In caso di promozione di grado conseguita con decorrenza posteriore al 1° ottobre 1942-XX, all'insegnante non potrà essere attribuito un trattamento per stipendio e supplemento di servizio attivo superiore a quello

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di cui fruisce l'insegnante che già riveste lo stesso grado dal 1° ottobre 1942-XX, per effetto del primo inquadramento. Analogo criterio va seguito nei riguardi degli insegnanti che dopo la cennata data del 1° ottobre 1942-XX fruiscono di aumento periodico di stipendio.

Agli insegnanti elementari che nel primo inquadramento nel nuovo ruolo non conseguono alcun miglioramento di stipendio o di supplemento di servizio attivo o lo conseguono in importo complessivamente inferiore a lire 600 annue, verrà attribuita una integrazione di stipendio sino a raggiungere un miglioramento complessivo di lire 300 annue dal 1° ottobre 1942-XX e di altre lire 300 annue dal 1° ottobre 1943-XXI. Tale integrazione è concessa a titolo di anticipo sull'aumento periodico di stipendio immediatamente successivo al primo inquadramento.

Per la prima applicazione della presente legge, il ruolo di cui all'articolo 3, relativo all'anno 1942-43, sarà pubblicato entro il mese di giugno 1942-XX.

PRESIDENTE comunica che il Relatore propone di sostituire l'articolo col seguente:

La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1942-XX.

Gli aumenti di stipendio e del supplemento di servizio attivo, dipendenti dall'applicazione degli articoli 5 e 6, saranno corrisposti per metà dal 1° ottobre 1942-XX e per l'altra metà dal 1° ottobre 1943-XXI. Qualora l'aumento complessivo per stipendio e servizio attivo superasse le lire 1800 annue, la corrispondenza verrà effettuata in tre rate: due di 900 lire ciascuna dal 1° ottobre 1942-XX e rispettivamente dal 1° ottobre 1943-XXI e la terza dal 1° ottobre 1944-XXII, salvo il maggiore trattamento che spetti con decorrenza posteriore al 1° ottobre 1942-XX per effetto di aumento periodico o di promozione.

I suindicati importi vanno ripartiti tra stipendio e supplemento di servizio attivo nella stessa proporzione dell'aumento definitivo dello stipendio e di quello del supplemento di servizio attivo.

Per gli aumenti periodici di stipendio e le promozioni che matureranno dal 1° ottobre 1942-XX al 1° ottobre 1944-XXII, vale la disposizione transitoria che all'insegnante non potrà essere attribuito per stipendio e supplemento di servizio attivo un trattamento superiore a quello di cui fruisce altro insegnante il quale, per effetto del primo inquadramento, si trova dal 1° ottobre 1942-XX nello stesso grado.

Agli insegnanti elementari, che nel primo inquadramento nel nuovo ruolo non conseguono alcun miglioramento di stipendio o di supplemento di servizio attivo o lo conseguono in misura complessivamente inferiore a lire 600 annue, è concessa — a titolo di anticipo sull'aumento periodico di stipendio immediatamente successivo al primo aumento — una integrazione di lire 600 annue che verrà corrisposta per metà dal 1° ottobre 1942-XX e per l'altra metà dal 1° ottobre 1943-XXI.

Per la prima applicazione della presente legge, il ruolo di cui all'articolo 3, relativo all'anno 1942-43, sarà pubblicato entro il mese di giugno 1942-XX.

DE CARLI, *Relatore*, afferma che anche questo emendamento mira a rendere più chiaro il testo e più precisamente il terzo comma, relativo agli aumenti periodici, del quale è opportuno sottolineare il carattere di disposizione transitoria. È disposto, in ogni modo, a ritirare l'emendamento, se il Sottosegretario di Stato per le finanze conferma questo carattere transitorio.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, osserva che il testo dell'articolo è chiaro per se stesso; comunque, non ha nulla in contrario a confermare il carattere transitorio della disposizione.

PRESIDENTE. L'emendamento del Relatore è ritirato. Pone in votazione l'articolo 16 nel testo ministeriale.

(È approvato).

Pone in votazione le cinque tabelle annesse.

(Sono approvate).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Applausi). (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Costituzione di un Ente per le Scuole materne della Sardegna. (1902)

GATTO SALVATORE, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame e all'approvazione della Commissione realizza la Dichiarazione IX della Carta della Scuola, che ogni giorno più si rivela come uno dei monumenti politici fondamentali e caratteristici della Rivoluzione fascista.

Il problema del prolungamento del servizio scolastico obbligatorio ha avuto soluzioni diverse negli Stati ricchi e negli Stati poveri. I primi lo hanno risolto, elevando il limite d'età dal quattordicesimo al sedicesimo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

anno; gli altri estendendo la preparazione scolastica dal sesto al quarto anno d'età. Questa è appunto la soluzione adottata in Italia, perchè la situazione economica non consentiva e non consente (ma ci auguriamo che ciò sia possibile in un prossimo avvenire) che, dai quattordici anni in su, permanessero obbligati al servizio scolastico giovani che, invece, potevano e dovevano essere avviati al lavoro. D'altro canto, ai fini della educazione spirituale e fisica, lo Stato ha riconosciuto alla G. I. L. la capacità di preparare la gioventù dal quattordicesimo al ventunesimo anno di età.

Lo Stato, infatti, non poteva rinunciare a quello che è uno dei suoi fondamentali principi, all'educazione integrale — cioè — della gioventù, sostituendosi in tutto alle iniziative private, che in questo campo hanno avuto larghissima applicazione e che spesso non rispondevano alle esigenze e agli obiettivi che lo Stato stesso intendeva perseguire.

Asili e giardini d'infanzia, altri istituti del genere sono creati in Italia in gran numero. Orbene, secondo la Dichiarazione IX della Carta della Scuola, tutte le iniziative pre-elementari devono essere a mano a mano assorbite nella scuola materna, scopo ed obiettivo ultimo della quale è di ospitare la totalità dei bambini italiani. Si persegue, cioè, in questa materia, un'unità di indirizzo; e sotto tale aspetto bisogna dare atto al Ministero dell'educazione nazionale che, prima ancora di giungere all'attuazione completa della predetta Dichiarazione della Carta della Scuola, esso ha impartito agli istituti e alle scuole pre-elementari direttive uniformi sugli ordinamenti didattici da adottare. D'altra parte, si intende anche coordinare, controllare e correggere tutte le iniziative esistenti; preparare gli insegnanti che negli istituti del genere lasciano spesso a desiderare; garantire la necessaria attrezzatura, specialmente per quanto si riferisce all'edilizia scolastica, che presenta in questo settore lacune veramente gravi; e soprattutto raggiungere quello sviluppo fisico, morale che la Carta della Scuola ha posto a fondamento della educazione della gioventù.

Questo coordinamento e questo controllo — in attesa che la scuola materna possa essere in tutto attuata — sono affidati ad Enti speciali, l'onere dei quali dovrebbe ricadere sullo Stato. E poichè le attuali contingenze non consentono di gravare eccessivamente il bilancio, con felice ispirazione il Ministero dell'educazione nazionale si è accinto alla realizzazione della Dichiarazione IX con azione graduale,

iniziandola con la costituzione di un Ente per le scuole materne della Sardegna, di cui è oggetto appunto il disegno di legge in esame, e destinato a utilizzare, indirizzare, controllare le iniziative di carattere privato, attualmente esistenti e che potranno sorgere in avvenire.

In questo campo vi sono — certo — dei precedenti in Italia; ad esempio, l'Opera di assistenza dell'Italia redenta. Ma anche tale precedente non può essere paragonato alla costituzione del nuovo Ente, non solo per la ben diversa imponenza dei compiti a questo assegnati, ma soprattutto per il diverso spirito che lo sorregge: l'Opera risale a iniziative di carattere assolutamente privato, mentre questa è un'iniziativa di carattere collettivo, statale. Infatti l'Ente viene costituito per determinazione e a cura dello Stato.

Il congegno del disegno di legge appare particolarmente felice e ne va data lode al Ministro dell'educazione nazionale, anche perchè dimostra la passione che egli pone in questa prima attuazione della Carta della Scuola. D'altro canto, la Sardegna meritava l'attenzione del Regime, non soltanto per la sua particolare situazione scolastica, ma anche e soprattutto per il generoso contributo che essa ha, in ogni tempo, dato e dà oggi alla Nazione.

Per questi motivi, propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, come sardo e come fascista, esprime la sua profonda riconoscenza al Ministro dell'educazione nazionale per l'adozione dell'odierno provvedimento, che non soltanto tende a risolvere uno dei più gravi problemi della Sardegna, quello scolastico; ma conferma le vigili e affettuose cure del Regime per i bisogni dell'Isola.

Negletta e quasi abbandonata a se stessa dai precedenti Governi, la Sardegna sente — dall'avvento del Fascismo — di non essere più un lembo staccato dalla Patria, ma una parte veramente viva della Nazione; e ricorda che è stato il Duce a renderle, nel 1924, il primo atto di giustizia, rivolgendole ad essa — e alle altre regioni dell'Italia insulare e meridionale — il suo sguardo e il suo interessamento.

I sardi sentono ed hanno sentito sempre italianamente e fascisticamente e, come tali, hanno esplicito in ogni occasione ed in tutti i campi la loro attività. Essi, che hanno sempre offerto e anche oggi offrono, senza esitare, la loro vita per la grandezza della Patria, saranno molto sensibili al riconoscimento, che — attraverso l'odierno provvedimento — pre-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mia il loro attaccamento al Paese ed al Regime. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE è lieto che la presenza del Sottosegretario di Stato per le finanze alla riunione abbia portato alla Commissione, attraverso la sua calda parola, l'eco dei sentimenti del nobile popolo della Sardegna (*Vivi applausi*); e ringrazia il Relatore, camerata Gatto, che ha dato lo spunto a questa vibrante manifestazione.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento da lire 100,000 a lire 300,000 dell'annuo contributo a favore del Centro Nazionale di Studi sul Rinascimento. (1903)

GOFFI, *Relatore*. Il Centro Nazionale di Studi sul Rinascimento è stato creato nel 1937, nello stesso periodo — cioè — nel quale, per iniziativa del Ministro Bottai, sono stati creati altri Centri importanti del genere, come quello manzoniano, quello alferiano e il Centro leopardiano.

All'inizio, era stato attribuito al Centro un fondo di 30,000 lire, che nel 1939 fu aumentato a 100,000 e successivamente integrato con un sussidio straordinario di 200,000 lire, concesso dal Duce. Il presente disegno di legge converte in assegno fisso annuo questo sussidio straordinario, che, in aggiunta alle 100,000 lire annue precedentemente stanziato, porta il contributo a 300,000 lire.

Tale assegno deve essere considerato appena sufficiente, se si pensa alla mole di lavoro che l'Istituto deve svolgere e alle iniziative che promuove. Nella nuova sede di Palazzo Strozzi, nella quale si è trasferito dalla sua primitiva modesta sede, il Centro ha creato una fototeca dotata di 30 mila fotografie e una biblioteca artistica di oltre 2 mila volumi; esso ha, poi, istituito sedi e sezioni nelle principali città d'Italia ed all'estero; e, inoltre, presiede a un gran numero di pubblicazioni, tra cui l'importante rivista « Rinascita ».

Recentemente il Duce ha promesso di elevare il Centro ad Istituto nazionale; di guisa che, fra breve, si avranno tre importanti Istituti nazionali, chiamati a promuovere gli studi intorno ai periodi più fulgidi della nostra storia e della nostra civiltà: l'Istituto di studi

romani, l'Istituto di studi sul Rinascimento e l'Istituto di cultura fascista.

Propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

FERA si associa a quanto ha esposto il Relatore e rileva che in meno di un quinquennio il Centro nazionale di studi sul Rinascimento, trasferitosi nel restaurato Palazzo Strozzi dalla modesta sede iniziale nel Palazzo di parte guelfa, ha svolto una assai notevole attività.

Oltre che alla creazione della fototeca del Rinascimento e della biblioteca della storia dell'arte, che saranno regolarmente aperte al pubblico, alla pubblicazione della rivista « La Rinascita », alla costituzione di sezioni interprovinciali — a Roma, Milano, Bologna, Perugia, Napoli, Venezia, Arezzo, Urbino e Siena — si è provveduto, per l'espansione dell'Istituto all'estero, a costituire sezioni a Vienna, Budapest, Madrid, Lisbona, Bucarest, Atene, Helsinki, Sofia, Losanna, Lugano. Né sono state trascurate le collezioni di studi e testi umanistici e di storia dell'arte. Il contributo, in questo campo, è rappresentato da 12 opere già pubblicate e da 25 in preparazione; fra queste, di particolare importanza, il « Repertorio degli umanisti italiani », « I dotti bizantini e le origini dell'Umanesimo », il « Carteggio di Michelangelo » ed il « Carteggio di Lorenzo il Magnifico ».

Il Centro ha, inoltre, istituito due premi annuali per opere sul Rinascimento; ha promosso mostre d'arte e concerti di musica.

Vasta opera, dunque, compiuta, secondo le direttive del Ministro Bottai, dalla presidenza con a capo l'accademico Giovanni Papini; ma più vasta ancora l'opera da compiere, per la maggiore conoscenza, in Italia e nel mondo, d'un periodo tanto luminoso della nostra civiltà.

Per disposizione del Duce, che ne segue e alimenta la vita con simpatia generosa, il Centro è stato elevato ad Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, disposizione, anche questa, tanto significativa.

L'ordine nuovo, il quale si realizza per valore di soldati e per genio di condottieri, già riconosce, ma ancor più dovrà riconoscere e riconoscerà domani, quanto a Roma Madre deve la civiltà dei continenti. (*Applausi*).

FANTECHI si associa.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Determinazione della somma annua da corrispondersi ai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica sul gettito dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione. (1904)**

MORETTI RICCARDO, *Relatore*, ricorda che il presente disegno di legge trae origine dal Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 82, e rappresenta una estensione della legge istitutiva dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica professionale, del 7 gennaio 1929-VII, per mettere in fase questi Consorzi col nostro sistema corporativo.

Il decreto-legge del 26 settembre 1935-XIII, che provvede anche al finanziamento dei Consorzi, alla lettera *d*) dell'articolo 13 stabilisce a loro favore un'aliquota sul gettito dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione. Questa aliquota, determinata volta per volta, era, però, versata ai Consorzi provinciali, per decreto del Ministro delle finanze, soltanto dopo fatto il bilancio dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, cosicchè essi non potevano compilare i propri bilanci se prima tale versamento non fosse avvenuto.

Opportunamente il Ministro dell'educazione nazionale si è preoccupato di questa situazione, e, per mettere i Consorzi provinciali in condizioni di conseguire una stabilità di bilancio in tempo utile, ha determinato una somma annua, rapportata alle aliquote degli anni precedenti, che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale dovrà corrispondere, senza attendere di avere compilato il proprio bilancio. La somma è automaticamente stabilita nella cifra di cinque milioni, che potranno essere aumentati, qualora il Ministro ne ravvisi l'opportunità o la necessità, in relazione anche agli aumenti del gettito.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un lettorato di lingua danese presso la Regia Università di Roma. (1905)

ANDREOLI illustra il disegno di legge, in luogo del Relatore, Consigliere Cambi, assente.

Fa presente che un lettorato di lingua danese, presso la Regia Università di Roma, esiste già da alcuni anni e fu istituito, in via provvisoria, in reciprocità del lettorato di lingua italiana esistente a Copenaghen.

Coll'odierno disegno di legge, il Ministero dell'educazione nazionale propone di dare un assetto stabile al lettorato, assumendo nel proprio bilancio la relativa spesa di lire 8000 annue, sinora corrisposte dal Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Trasformazione in Regio Conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » di Bologna. (1912)

RISPOLI, *Relatore*, afferma che l'importanza del disegno di legge è data dal fatto che esso immette nell'ambito dello Stato la vita operosa e feconda di un istituto musicale tre volte secolare ed ancora oggi uno dei più importanti d'Italia e d'Europa.

Il liceo musicale di Bologna, che ha origine dall'Accademia Filarmonica, fondata nel 1666, ha avuto alunni famosi, non solo italiani, come Rossini, Donizetti, Pacini, ma anche stranieri, come Mozart, che — superate felicemente le prove di ammissione — ne fece parte, prima come alunno e poi come membro.

Il creatore vero e proprio della grandezza dell'Istituto fu padre G. B. Martini, al quale — appunto — era intitolato il Liceo musicale e sarà intitolato il Conservatorio di musica: egli, fra l'altro, radunò una fra le più ricche — se non la più ricca — biblioteche musicali del mondo, passata poi in proprietà dell'Accademia Filarmonica e, quindi del Liceo musicale.

Il periodo più glorioso fu quello che vide alla direzione del Liceo musicale Gioacchino Rossini; ed esistono nell'epistolario del grande pesarese lettere ardenti di devozione, nelle quali egli riconosce di aver tratto dalla scuola musicale bolognese la fiamma e l'alimento per l'arte sua. Il ricordo di questo periodo rossiniano appare tanto più opportuno in occasione delle imminenti celebrazioni rossiniane, che si svolgeranno a Bologna alla presenza del Ministro dell'educazione nazionale; ed è, anzi, da augurarsi che per quell'epoca il disegno di legge possa essere già stato approvato, non

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

solo, ma anche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La convenzione stabilita per la regificazione del Liceo musicale fa onore e al Ministero dell'educazione nazionale e al Comune di Bologna, e rappresenta una vera benemeranza di questo Comune che si è impegnato a versare annualmente allo Stato la somma di lire 550,000 per le spese del Conservatorio e a restaurare la sede dell'Istituto, che è l'ex Convento di San Giacomo Maggiore, in modo da ripristinarlo nell'antico decoro.

Sotto l'aspetto amministrativo, il personale del Conservatorio, che pur conta numerosi e chiari maestri, sarà inquadrato, secondo la prassi, nei ruoli dello Stato al grado iniziale delle rispettive carriere, ma conservando « ad personam » l'eventuale differenza di stipendio. Tuttavia, il Ministero dell'educazione nazio-

nale ha già, in linea di massima, concordato con quello delle finanze un provvedimento legislativo, che riconoscerà a questi insegnanti il periodo di servizio prestato anteriormente all'assunzione nei ruoli statali.

Crede superfluo raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, che — come ha detto — fa onore al Governo e al comune di Bologna, al quale rivolge un vivissimo plauso.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La riunione termina alle 12.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1471, contenente norme transitorie sul personale non di ruolo delle scuole governative e sull'esonero dalle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra. (1776)

ARTICOLO UNICO

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1471, contenente norme transitorie sul personale non di ruolo delle scuole governative e sull'esonero dalle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra, con la seguente modificazione:

All'articolo 2, ultimo comma, dopo la parola: tecnica, sono aggiunte le altre: e artistica.

Creazione di istituti di alti studi italiani in paesi esteri. (1900)

ART. 1.

È conferita al Ministro dell'educazione nazionale la facoltà di promuovere, d'intesa col Ministro degli affari esteri e con quello delle finanze, la creazione d'istituti di alti studi italiani in Paesi esteri, sotto il patrocinio della Reale Accademia d'Italia.

Le norme per la costituzione, il funzionamento e la gestione di ogni singolo istituto, saranno stabilite dai rispettivi statuti da adottarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, d'intesa con quelli degli affari esteri e delle finanze.

ART. 2.

Nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale sarà iscritta, a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42, la somma di lire 600,000 per l'applicazione della presente legge.

Inquadramento degl'insegnanti dell'ordine elementare nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato. (1901)

ART. 1.

Gli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare iscritti nelle cinque categorie, di cui all'articolo 15 del Regio decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, e quelli delle scuole rurali, di cui al Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, sono impiegati dello Stato e sono inquadrati nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico stabilito per gli impiegati stessi.

La loro carriera si svolge dal grado XII al grado IX.

Sono soppresse le categorie di cui al predetto articolo 15 del Regio decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786 ed è abrogato l'articolo 16 dello stesso Regio decreto.

Agli insegnanti elementari è dovuta la aggiunta di famiglia di cui alla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047 e successive modificazioni.

Le indennità temporanee di caroviveri previste per gli insegnanti elementari sono soppresse.

Per il trattamento di quiescenza, continuano ad essere iscritti al Monte Pensioni gli insegnanti elementari che si trovino in servizio o che saranno assunti in ruolo per effetto di concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per quelli invece assunti in seguito a concorsi banditi posteriormente a tale data si applicano le norme di quiescenza vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato, salvo che siano stati già iscritti al Monte Pensioni, nel qual caso continuano invece ad applicarsi le disposizioni del Monte stesso.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

Fra gli insegnanti delle scuole rurali di cui all'articolo precedente sono compresi anche gli insegnanti delle scuole rurali gestite per delega ministeriale dall'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta.

La quota che l'Opera anzidetta riceve per l'esercizio di ogni scuola, a norma dell'articolo 79, primo comma, del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, è aumentata in relazione agli aumenti derivanti dalla attuazione del precedente articolo 1.

Gli insegnanti delle anzidette scuole sono iscritti nel ruolo di cui al successivo articolo 3 e, con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, sono messi a disposizione dell'Opera.

Analogo trattamento sarà fatto agli insegnanti dipendenti dall'Ente « Le Scuole per i contadini », gestore delle « Scuole rurali parificate uniche per i contadini », operanti nell'Agro Romano.

ART. 3.

È costituito un ruolo unico nazionale degli insegnanti dell'ordine elementare.

Il numero dei relativi posti è ripartito nei vari gradi secondo le seguenti proporzioni: sei dodicesimi per il grado XII, tre dodicesimi per il grado XI, due dodicesimi per il grado X e un dodicesimo per il grado IX.

Il numero complessivo dei posti del suddetto ruolo è stabilito annualmente con Regio decreto da emanarsi nel mese di giugno di ogni anno su proposta dei Ministri dell'educazione nazionale e delle finanze e con effetto dal 1° ottobre successivo.

Il Ministro dell'educazione nazionale provvede annualmente con proprio decreto alla determinazione delle tabelle graduali e numeriche dei posti per ciascuna provincia, nei limiti di quelli del ruolo unico ed in relazione alle necessità scolastiche locali.

La percentuale dei posti nei vari gradi sarà osservata rispetto al numero complessivo, ma potrà variare da provincia a provincia, dovendo adattarsi, con un criterio di giustizia distributiva, alle condizioni del personale esistente in ciascuna provincia.

Le promozioni di grado nel suindicato ruolo hanno decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno.

ART. 4.

I maestri elementari di prima nomina sono iscritti nel grado iniziale con la qualifica di straordinari. Sono nominati ordinari dopo

tre anni di effettivo servizio, in seguito al risultato favorevole di apposita ispezione, continuando ad appartenere allo stesso grado iniziale finchè non conseguano la promozione al grado superiore nei limiti dei posti vacanti.

Se il risultato dell'ispezione non è favorevole, il Provveditore, su richiesta dell'insegnante, può concedere un quarto anno di proroga, e qualora lo neghi, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Ministro. L'anno di proroga non è computato ai fini degli aumenti periodici di stipendio e delle promozioni.

ART. 5.

I maestri elementari in servizio all'entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nei vari gradi del gruppo B, secondo le modalità stabilite per ciascuna categoria dalle tabelle A, B, C, D, E, allegate alla presente legge.

ART. 6.

Gli insegnanti stabili delle scuole rurali di cui al Regio decreto 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel grado XII e ai fini della determinazione dello stipendio da attribuire in detto grado si valuta, in ragione di un terzo, il servizio prestato in qualità di stabili.

Il servizio prestato è soggetto a tale riduzione soltanto ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Gli insegnanti delle predette scuole che siano ancora nel periodo di prova sono inquadrati nello stipendio iniziale del grado stesso.

ART. 7.

Le promozioni ai gradi XI e X sono effettuate per anzianità congiunta al merito e sono disposte con decreto del Provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale dell'educazione, per coprire le vacanze verificatesi nel numero dei posti annualmente attribuiti a ciascun Provveditorato a' termini del precedente articolo 3.

Le promozioni al grado IX sono effettuate mediante esame di concorso per merito distinto e per esame di idoneità.

Sono ammessi all'esame di merito distinto gli insegnanti ordinari dei gradi X, XI e XII che abbiano prestato alla data del decreto che indice l'esame otto anni di effettivo servizio di ruolo, compreso quello di straordinario,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nelle scuole elementari con la qualifica di « ottimo »; all'esame di idoneità gli insegnanti ordinari del grado X che abbiano prestata alla data stessa dieci anni di effettivo servizio di ruolo, compreso quello di straordinario, nelle scuole elementari con la qualifica di almeno « buono ».

Gli esami di concorso per merito distinto e quelli per idoneità sono indetti dal Ministro dell'educazione nazionale che approva la graduatoria e ripartisce i vincitori fra le varie provincie.

Le promozioni al grado IX sono disposte dal Provveditore agli studi.

ART. 8.

Al personale insegnante possono essere concessi in ciascun anno scolastico un mese di congedo per motivi di salute e 15 giorni di congedo per motivi di famiglia.

Per causa grave il congedo per motivi di salute può essere prorogato al massimo per un altro mese.

Durante i suindicati congedi non compete il supplemento di servizio attivo.

Per le aspettative si applicano le norme vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato, salva per l'aspettativa per motivi di famiglia l'osservanza dell'articolo 323, ultimo comma, del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare approvato con Regio decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297.

ART. 9.

Le sedi nelle quali le scuole dell'ordine elementare sono istituite si distinguono in principali e secondarie.

Sono principali le sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino; secondarie tutte le altre.

La nomina a insegnante elementare straordinario è conferita dai Provveditori agli studi in base ad unico concorso generale per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'educazione nazionale che ne comunica i risultati ai Provveditori stessi; i vincitori sono destinati alle sedi secondarie. L'assegnazione alle sedi principali è disposta mediante unico concorso speciale per titoli, pure bandito dal Ministero dell'educazione nazionale fra gli insegnanti delle sedi secondarie, con le modalità da stabilirsi con regolamento.

ART. 10.

Gli insegnanti attualmente in servizio nelle sedi principali di cui all'articolo precedente conservano il diritto di rimanere nella sede attuale e la facoltà di aspirare al trasferimento ad altra sede principale.

ART. 11.

Le indennità o compensi di qualsiasi natura non considerati ai fini della determinazione dell'assegno *ad personam*, previsti dagli articoli 6 e 16 del Regio decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, sono conservati soltanto a favore dei direttori didattici e degli insegnanti elementari in servizio di ruolo nelle scuole rurali gestite direttamente dai Comuni al 31 dicembre 1933-XII, che a tale data li godevano e limitatamente al periodo in cui rimangono in servizio nelle scuole stesse.

ART. 12.

Per le spese di arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico e scolastico per corsi di cultura ed educazione fisica, per la refezione scolastica, per borse di studio per le scuole agrarie speciali e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali è iscritta annualmente nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale la somma di lire 8 milioni.

ART. 13.

Per il servizio di pagamento delle spese che riguardano gli stipendi e le altre competenze spettanti al personale insegnante delle scuole elementari, il contributo al Monte pensioni, nonchè i concorsi e contributi ad Enti che mantengono scuole parificate, rimangono in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 59 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e le disposizioni contenute nel regolamento sui servizi di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi, approvato con Regio decreto 23 giugno 1938-XVI, n. 1224.

Finchè i provvedimenti riguardanti lo stato giuridico ed economico degli insegnanti elementari non saranno accentrati nel Ministero dell'educazione, il controllo della Corte dei conti continuerà ad essere esercitato sui

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

rendiconti delle contabilità speciali di cui al Regio decreto 23 giugno 1938-XVI, numero 1224.

ART. 14.

Agli insegnanti elementari non di ruolo spetta la retribuzione annua di lire 7200, da corrispondersi a decimi in proporzione del servizio effettivamente prestato, nonchè l'aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste per il personale non di ruolo delle categorie 1^a, 2^a, 3^a, di cui al Regio decreto 4 febbraio 1937-XVI, n. 100, e successive modificazioni.

Spetta inoltre l'assegno temporaneo di guerra previsto dal Regio decreto 14 luglio 1941-XIX, n. 646.

ART. 15.

Le graduatorie dei concorsi magistrali speciali per sedi di categoria superiore alla V, che siano ancora in vigore all'atto della pubblicazione della presente legge, conservano la loro efficacia soltanto ai fini del conferimento delle nomine ai posti che sono o si renderanno vacanti nelle sedi stesse.

ART. 16.

La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1942-XX.

Gli aumenti di stipendio e del supplemento di servizio attivo, dipendenti dall'applicazione degli articoli 5 e 6, saranno corrisposti per metà dal 1° ottobre 1942-XX e per l'altra metà dal 1° ottobre 1943-XXI.

Nei riguardi degli insegnanti elementari che all'atto del primo inquadramento nel nuovo ruolo abbiano diritto ad un aumento complessivo per stipendio e supplemento di

servizio attivo superiore a lire 1800 annue, l'aumento stesso è attribuito in ragione di lire 900 annue dal 1° ottobre 1942-XX, lire 900 annue dal 1° ottobre 1943-XXI e il rimanente dal 1° ottobre 1944-XXII, salvo il maggiore trattamento che spetti con decorrenza posteriore al 1° ottobre 1942-XX per effetto di aumento periodico o di promozione. I suindicati importi vanno ripartiti tra stipendio e supplemento di servizio attivo nella stessa proporzione dell'aumento definitivo dello stipendio e di quello del supplemento di servizio attivo.

In caso di promozione di grado conseguita con decorrenza posteriore al 1° ottobre 1942-XX, all'insegnante non potrà essere attribuito un trattamento per stipendio e supplemento di servizio attivo superiore a quello di cui fruisce l'insegnante che già riveste lo stesso grado dal 1° ottobre 1942-XX per effetto del primo inquadramento. Analogo criterio va seguito nei riguardi degli insegnanti che dopo la cennata data del 1° ottobre 1942-XX fruiscono di aumento periodico di stipendio.

Agli insegnanti elementari che nel primo inquadramento nel nuovo ruolo non conseguano alcun miglioramento di stipendio o di supplemento di servizio attivo o lo conseguano in importo complessivamente inferiore a lire 600 annue, verrà attribuita una integrazione di stipendio sino a raggiungere un miglioramento complessivo di lire 300 annue dal 1° ottobre 1942-XX e di altre lire 300 annue dal 1° ottobre 1943-XXI. Tale integrazione è concessa a titolo di anticipo sull'aumento periodico di stipendio immediatamente successivo al primo inquadramento.

Per la prima applicazione della presente legge, il ruolo di cui all'articolo 3, relativo all'anno 1942-943 sarà pubblicato entro il mese di giugno 1942-XX.

TABELLA A (Art. 5).

INQUADRAMENTO DEI MAESTRI APPARTENENTI ALLA 1^a CATEGORIA.

| | | |
|--|-----------|---------------|
| I maestri in soprannumero e straordinari sono inquadrati nel | grado XII | 4° aumento |
| ordinari | » | XI iniziale |
| ordinari dopo 4 anni di ordinario | » | XI 1° aumento |
| » » 8 » » | » | XI 2° » |
| » » 12 » » | » | X iniziale |
| » » 16 » » | » | X 1° aumento |
| » » 20 » » | » | X 2° » |
| » » 24 » » | » | X 3° aumento |
| » » 28 » » | » | IX iniziale. |

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA B (Art. 5).

INQUADRAMENTO DEI MAESTRI APPARTENENTI ALLA 2^a CATEGORIA.

| | |
|--|----------------------------------|
| I maestri in soprannumero e straordinari sono inquadrati nel | grado XII 3 ^o aumento |
| ordinari | » XII 4 ^o » |
| ordinari dopo 4 anni di ordinario | » XI iniziale |
| » » 8 » » | » XI 1 ^o aumento |
| » » 12 » » | » XI 2 ^o » |
| » » 16 » » | » X iniziale |
| » » 20 » » | » X 1 ^o aumento |
| » » 24 » » | » X 2 ^o » |
| » » 28 » » | » X 3 ^o » |

TABELLA C (Art. 5).

INQUADRAMENTO DEI MAESTRI APPARTENENTI ALLA 3^a CATEGORIA.

| | |
|--|----------------------------------|
| I maestri in soprannumero e straordinari sono inquadrati nel | grado XII 2 ^o aumento |
| ordinari | » XII 3 ^o » |
| ordinari dopo 4 anni di ordinario | » XII 4 ^o » |
| » » 8 » » | » XI iniziale |
| » » 12 » » | » XI 1 ^o aumento |
| » » 16 » » | » XI 2 ^o » |
| » » 20 » » | » X iniziale |
| » » 24 » » | » X 1 ^o aumento |
| » » 28 » » | » X 2 ^o » |

TABELLA D (Art. 5).

INQUADRAMENTO DEI MAESTRI APPARTENENTI ALLA 4^a CATEGORIA.

| | |
|--|----------------------------------|
| I maestri in soprannumero e straordinari sono inquadrati nel | grado XII 1 ^o aumento |
| ordinari | » XII 2 ^o » |
| ordinari dopo 4 anni di ordinario | » XII 3 ^o » |
| » » 8 » » | » XII 4 ^o » |
| » » 12 » » | » XI iniziale |
| » » 16 » » | » XI 1 ^o aumento |
| » » 20 » » | » XI 2 ^o » |
| » » 24 » » | » X iniziale |
| » » 28 » » | » X 1 ^o aumento |

TABELLA E (Art. 5).

INQUADRAMENTO DEI MAESTRI APPARTENENTI ALLA 5^a CATEGORIA.

| | |
|---|------------------------------|
| I maestri straordinari sono inquadrati nel | grado XII iniziale |
| ordinari | » XII 1 ^o aumento |
| ordinari dopo 4 anni di ordinario | » XII 2 ^o » |
| » » 8 » » | » XII 3 ^o » |
| » » 12 » » | » XII 4 ^o » |
| » » 16 » » | » XI iniziale |
| » » 20 » » | » XI 1 ^o aumento |
| » » 24 » » | » XI 2 ^o » |
| » » 28 » » | » X iniziale |

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Costituzione di un Ente per le Scuole materne della Sardegna. (1902)**

ART. 1.

È costituito in Roma l'Ente per le Scuole materne della Sardegna il quale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela del Ministero dell'educazione nazionale.

ART. 2.

L'Ente ha per scopo di secondare l'attuazione della « Carta della Scuola » per quanto riguarda la Scuola materna in Sardegna.

Per raggiungere questo scopo l'Ente provvede:

a) alla trasformazione degli asili infantili esistenti in Scuole materne;

b) a mantenere e sviluppare le Scuole materne ed a istituirne nuove nei Comuni ove se ne manifesti la necessità;

c) a promuovere un'efficace assistenza a favore dei bambini dai 4 ai 6 anni di età, curarne lo sviluppo fisico, igienico, educativo;

d) a creare gradualmente una razionale, moderna ed igienica edilizia per le Scuole materne;

e) a coadiuvare e a coordinare tutte le iniziative pre-scolastiche della Sardegna, a stimolarne altre e raccoglierle tutte sotto un'unica direttiva;

f) a interessare l'opinione pubblica e a stimolare la solidarietà degli Enti pubblici e privati e dei cittadini, con tutte le iniziative atte a raccogliere mezzi e a creare opere per il raggiungimento dei fini dell'Ente;

g) a facilitare la totalitarività della frequenza dei bambini, secondo lo spirito della « Carta della Scuola ».

L'Ente può, inoltre, con i mezzi di cui dispone, organizzare corsi per la preparazione delle insegnanti delle Scuole materne e può assegnare il personale insegnante alle Scuole materne della Sardegna.

All'Ente è data, inoltre, facoltà di promuovere gli atti per la fusione e la trasformazione di Enti e fondazioni della Sardegna, che abbiano per scopo l'educazione della prima infanzia.

ART. 3.

L'Ente trae i suoi mezzi:

a) dai contributi dello Stato, dei Comuni e delle Provincie;

b) dai contributi di Enti e di privati cittadini;

c) da lasciti e donazioni;

d) da particolari iniziative dei propri organi.

I contributi di carattere continuativo attualmente iscritti nei bilanci dei Comuni e delle Provincie e degli Enti comunali di assistenza della Sardegna per il funzionamento di Scuole materne e, in genere, di asili d'infanzia, sono consolidati nella somma stabilita per l'esercizio 1941 e versati all'Ente, tranne quelli destinati a favore di asili che hanno natura giuridica di assistenza e beneficenza o facenti carico a bilanci della stessa natura.

Le disposizioni testamentarie dirette a favorire l'educazione della prima infanzia in Sardegna, espresse genericamente senza che si determini l'uso o l'istituto a cui beneficio sono destinate, s'intendono fatte in favore dell'Ente creato dalla presente legge.

ART. 4.

L'azione degli Enti e delle Associazioni che gestiscono Scuole materne o asili d'infanzia in Sardegna è posta sotto la vigilanza dell'Ente per le Scuole materne della Sardegna. Tale vigilanza è esercitata secondo le norme che stabilirà il regolamento.

Gli Enti e le Associazioni, di cui sopra, possono chiedere di affidare la gestione delle proprie scuole all'Ente, di cui al comma precedente, con apposita convenzione.

I predetti Enti o Associazioni possono anche richiedere il trapasso integrale della propria attività e del proprio patrimonio all'Ente per le Scuole materne della Sardegna.

Nulla è innovato alle norme relative alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, né a quelle relative alla competenza del Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia scolastica.

ART. 5.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre successivo.

ART. 6.

Il bilancio preventivo dell'Ente e il conto consuntivo sono approvati dal Ministero dell'Educazione Nazionale, al quale devono essere trasmessi non oltre il 30 giugno e il 30 novembre rispettivamente.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 7.

L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro dell'Educazione Nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- 1°) del Presidente dell'Ente;
- 2°) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato;
- 3°) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale e di un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: Interno, Corporazioni, Cultura Popolare, Finanze e Lavori Pubblici;
- 4°) dei Presidenti dei Comitati Provinciali;
- 5°) di un rappresentante dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia e di un rappresentante dell'Unione Fascista delle famiglie numerose;
- 6°) di persone particolarmente benemerite dell'educazione in Sardegna e dei rappresentanti di Enti o di privati cittadini designati dai medesimi, che sovvenzionino l'Ente con somme non inferiori a 15 mila lire annue o con somme non inferiori a lire 50 mila versate una volta tanto.

I membri del Consiglio, tranne quelli di cui ai numeri 2°), 3°) e 4°) sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

ART. 8.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Un Vice Presidente, nominato dal Consiglio, sostituisce il Presidente in caso di malattia o assenza di questo.

ART. 9.

Il Consiglio nomina, fra i membri, un Comitato esecutivo, così composto:

- 1°) del presidente dell'Ente;
- 2°) del vice presidente;
- 3°) di tre consiglieri.

ART. 10.

Un Collegio di revisori è nominato con decreto del Ministro dell'Educazione Nazionale ed esercita le sue funzioni secondo le norme stabilite dal libro del lavoro del Codice civile.

Tale Collegio è composto di tre membri nominati uno dal Ministero delle Finanze, uno dal Ministero degli Interni e uno dal Ministero dell'Educazione Nazionale.

I revisori durano in carica tre anni.

ART. 11.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

1°) il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li trasmette per l'approvazione al Ministero dell'Educazione Nazionale, entro i termini di cui all'articolo 6;

2°) delibera il regolamento del personale di cui all'articolo 16, nonché i regolamenti interni dell'Ente, i quali ultimi debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale ed anche del Ministero delle Finanze qualora concernano materia finanziaria;

3°) nomina il personale amministrativo, tecnico e didattico per il funzionamento dell'Ente, con l'osservanza delle norme che saranno all'uopo stabilite dal regolamento di cui al successivo articolo 16.

Il Consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie, in giugno e in novembre, e in sessione straordinaria quando lo giudichi opportuno il Presidente e lo richieda il Comitato esecutivo o il Collegio dei revisori, o la metà dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 12.

Sono istituiti tre Comitati provinciali, con sede in Cagliari, Nuoro e Sassari, i cui membri sono nominati dal Consiglio di amministrazione.

Tali comitati sono così composti:

- a) del Provveditore agli studi della provincia: Presidente;
- b) di un rappresentante del Prefetto;
- c) di un rappresentante del Segretario Federale;
- d) di un rappresentante del Preside della Provincia;
- e) dell'Intendente di finanza;
- f) del Medico provinciale;
- g) dell'Ingegnere capo del Genio Civile;
- h) di un rappresentante dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia e di un rappresentante delle Delegazioni provinciali dell'Unione fascista famiglie numerose;
- i) di persone che abbiano particolare competenza dei problemi sulla Scuola materna, designate dal Presidente del Comitato.

ART. 13.

I Comitati provinciali hanno il compito di:

1°) sorvegliare gli Istituti sottoposti all'amministrazione e vigilanza dell'Ente e promuovere tutte le iniziative atte a stimolare l'interesse delle rispettive popolazioni per i compiti e per le necessità dell'Ente;

2°) provvedere all'organizzazione per la raccolta di fondi;

3°) dare esecuzione alle disposizioni e ai provvedimenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Presidente dell'Ente.

I Comitati provinciali dovranno riunirsi almeno una volta ogni bimestre.

ART. 14.

Gli obblighi stabiliti dalle leggi per le Scuole materne s'intendono estesi alle Scuole materne istituite, gestite o controllate dall'Ente delle Scuole materne della Sardegna.

ART. 15.

Possono essere comandati a prestar servizio presso l'Ente per le Scuole materne della Sardegna, non più di tre funzionari direttivi o ispettivi e non più di diciotto insegnanti.

La spesa derivante dalla supplenza di tali funzionari ed insegnanti grava sul bilancio dell'Ente a partire dall'anno scolastico 1945-1946.

ART. 16.

Il regolamento interno del personale stabilirà la pianta organica, le modalità d'assunzione, lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza del personale comunque occorrente per il funzionamento dell'Ente.

Il regolamento di cui al comma precedente è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale e del Ministero delle Finanze.

ART. 17.

L'Ente può, per lavori edilizi da eseguire a carico del proprio bilancio e provvedendo alla progettazione e direzione dei medesimi con mezzi propri, avvalersi della consulenza tecnica del Genio civile.

ART. 18.

Gli atti ed i contratti stipulati dall'Ente per il conseguimento degli scopi di cui alla presente legge sono soggetti, agli effetti dell'imposta del registro e delle tasse di bollo, al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

L'Ente, inoltre, è esente dall'imposta di mano morta ed è equiparato alle Amministrazioni dello Stato ai fini della rivalsa dell'imposta generale sull'entrata.

ART. 19.

In caso di scioglimento o di trasformazione dell'Ente il patrimonio di esso sarà posto a disposizione del Ministero dell'Educazione Nazionale, il quale ne stabilirà la destinazione con proprio decreto.

Aumento da lire 100,000 a lire 300,000 dell'annuo contributo a favore del Centro Nazionale di Studi sul Rinascimento. (1903)

ARTICOLO UNICO.

L'annuo contributo dello Stato, stanziato nella parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'educazione nazionale, a favore del Centro Nazionale di Studi sul Rinascimento è aumentato da lire 100,000 a lire 300,000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-XIX-1942-XX.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare con suo decreto nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Determinazione della somma annua da corrispondersi ai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica sul gettito dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione. (1904)

ARTICOLO UNICO.

La lettera *d*) dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 82, è sostituita dalla seguente:

« *d*) dal fondo annuo di lire 5,000,000 « che l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale preleverà dal gettito dei « contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione e verserà, entro il mese di luglio

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

«dell'anno cui il gettito si riferisce. Le successive variazioni da apportare eventualmente a tale somma saranno disposte con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quelli delle finanze e delle corporazioni».

Istituzione di un lettorato di lingua danese presso la Regia Università di Roma. (1905)

ARTICOLO UNICO.

Presso la Facoltà di lettere e filosofia della Regia Università di Roma è istituito, a decorrere dal 29 ottobre 1942-XXI, un lettorato di lingua danese. La retribuzione per il relativo incarico, in ragione di lire 8,000 annue, farà carico al bilancio dello Stato.

Trasformazione in Regio Conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » di Bologna. (1912)

ART. 1.

È approvata l'annessa convenzione, stipulata in Bologna il 25 marzo 1942-XX, tra lo Stato, rappresentato dal Ministero della educazione nazionale, ed il comune di Bologna per il passaggio allo Stato del civico liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » di Bologna e la sua trasformazione nell'omonimo Regio conservatorio di musica.

ART. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42-XX, è istituito nella parte ordinaria del bilancio dell'entrata un capitolo con la seguente denominazione: « Contributo fisso del comune di Bologna per il mantenimento del Regio conservatorio di musica « G. B. Martini » in Bologna per annue lire 550,000.

Il contributo, di cui al precedente comma, è considerato spesa di carattere obbligatorio.

ART. 3.

Ai ruoli organici del personale insegnante dei Regi conservatori di musica sono aggiunti i seguenti posti di ruolo:

1 posto di direttore di I classe, gruppo A, grado V;

1 posto di insegnante di I classe, gruppo A, grado VII iniziale;

7 posti di insegnante di III classe, gruppo A, grado IX iniziale;

12 posti di insegnante di IV classe gruppo A, grado X iniziale;

12 posti di insegnante di V classe, gruppo A, grado XI iniziale.

ART. 4.

Ai ruoli organici del personale di segreteria, d'ordine e di custodia dei Regi istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica, sono aggiunti i seguenti posti:

1 posto di vice-segretario, gruppo A, grado XI iniziale;

1 posto di vice-segretario, gruppo B, grado XI *ad personam* (trans.);

2 posti di alunno d'ordine, gruppo C, grado XIII iniziale;

5 posti di custode.

Uno dei due posti di alunno d'ordine, gruppo C, grado XIII iniziale, sarà ricoperto solo quando si renderà vacante il posto transitorio di vice-segretario di gruppo B, grado XI, *ad personam*.

ART. 5.

Al personale direttivo, insegnante, amministrativo, d'ordine e di custodia, assunto alle dipendenze dello Stato, ai posti di ruolo, previsti dai precedenti articoli 3 e 4, vengono attribuiti il grado e lo stipendio iniziali della carriera, prevista per cattedre e posti analoghi dei Regi conservatori di musica ed insieme verrà riconosciuto il diritto al successivo sviluppo di carriera e alla stabilità, se questa sia già stata riconosciuta dal comune di Bologna.

Al personale predetto, inoltre, all'atto del passaggio nei ruoli dello Stato verrà computato, agli effetti della carriera, il servizio prestato come militare od assimilato presso reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, durante il conflitto italo-etio-pico e le O. M. S. e durante l'attuale guerra. Rimangono salvi, inoltre, i benefici concessi da eventuali disposizioni speciali a coloro che siano decorati di croce di guerra e di medaglia al valor militare, nonchè ai mutilati, invalidi e feriti per la causa nazionale, agli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

ART. 6.

Il personale avventizio di custodia, già in servizio presso il liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » in Bologna, all'atto della

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

entrata in vigore della annessa convenzione, sarà sistemato, entro i limiti previsti dal precedente articolo 4, a prescindere dall'età, nei ruoli del personale di custodia dei Regi conservatori di musica e delle Regie accademie di belle arti, purchè abbia tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e, alla data suddetta, sia, da almeno tre anni, in servizio presso il liceo musicale « G. B. Martini » di Bologna.

ART. 7.

Qualora per effetto dell'inquadramento predetto, il personale direttivo, insegnante, amministrativo, d'ordine e di custodia, venga a conseguire un trattamento economico complessivo, lordo, per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, inferiore a quello fruito alla data del passaggio del liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » allo Stato per assegni fissi e continuativi, viene conservata la differenza come assegno *ad personam*, non computabile agli effetti della pensione e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia.

Agli effetti sopraindicati dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, del supplemento di servizio attivo e delle indennità di caro viveri.

ART. 8.

La liquidazione del trattamento di quiescenza del personale direttivo, insegnante, amministrativo, d'ordine e di custodia, in servizio presso il liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » in Bologna, iscritto alle casse di previdenza per le pensioni degli impiegati e salariati degli Enti locali, oppure, al regolamento comunale pensioni del 1874, sarà ripartito fra lo Stato e le casse predette e il comune, in base alle disposizioni dell'articolo 49 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, in relazione all'articolo 12 del Regio decreto 15 maggio 1930-VIII, n. 1170 e dell'articolo 57 del Regio decreto-legge 3 maggio 1938-XVI, n. 680.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

N. 4669 Repertorio.
N. 10.217 di Protocollo.

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

CONVENZIONE

**PER LA REGIFICAZIONE DEL LICEO MUSICALE « G. B. MARTINI »
DI BOLOGNA CHE VERRÀ TRASFORMATO IN REGIO CONSERVATORIO**

IN NOME DI SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE DI ETIOPIA

Nella residenza della Regia Prefettura di Bologna - Palazzo del Governo - in questo giorno 25 (venticinque) del mese di marzo dell'anno 1942 (millenovecentoquarantadue) XX E. F.

Avanti di me Dott. Salvatore Finizio di Gaetano, Consigliere FF. FF. della Regia Prefettura di Bologna, Delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

1°) Gr. Uff. Dott. GIUSEPPE PETROCCHI, fu Giovanni Battista, nato a Tivoli (Roma), *Ispettore generale del Ministero dell'educazione nazionale*, in rappresentanza del Ministero stesso, come da delega contenuta nel decreto ministeriale 17 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei Conti addì 27 settembre 1941-XIX, reg. n. 4, E. N., f. 276.

2°) Comm. Dott. CESARE CARDAMONE, *Vice Prefetto*, fu Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'interno, come da telegramma n. 18588 del 23 marzo 1942-XX.

3°) Il Grand. Uff. Dott. Ing. ENZO FERNÈ fu Ferdinando, nato ad Alfonsine (Ravenna), *Podestà del Comune di Bologna*, il quale interviene in rappresentanza del Comune stesso.

I comparsi sono a me personalmente noti e mi hanno esonerato dal chiedere l'intervento dei testimoni.

Tra i rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'educazione nazionale ed il rappresentante del comune si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, il civico liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » di Bologna passa alle dirette dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Regio conservatorio di musica « G. B. Martini »;

L'Istituto sarà governato nelle forme e nei modi prescritti per i Regi conservatori di musica, dalle leggi e dai regolamenti in vigore *pro-tempore*, nonché della presente convenzione.

ART. 2.

Il comune di Bologna, in vista ed in conseguenza della regificazione, si obbliga, per tutta la durata della presente convenzione:

1°) a corrispondere, come contributo annuo, allo Stato per il mantenimento del Regio conservatorio, la somma di lire 550,000 a cominciare dal 1° ottobre 1941-XIX.

Tale contributo è considerato, a tutti gli effetti, come spesa fissa di carattere obbligatorio, da essere corrisposta in continuazione per tutta la durata della presente convenzione. Essa dovrà essere versata in tesoreria a rate semestrali posticipate e, propriamente, non oltre il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

In caso di inadempienza del versamento del contributo, il Prefetto, nei limiti di sua competenza, promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dalla avvenuta scadenza, del debito per sorte capitale e per interesse di mora;

2^o) a fornire la sede, cedendo in uso gratuito i locali attualmente destinati al liceo musicale « G. B. Martini » o altri preventivamente riconosciuti idonei, salvo a riservarsi l'onere della loro manutenzione straordinaria, mentre lo Stato si assume ogni altra spesa per manutenzione ordinaria, riscaldamento, illuminazione, ecc.;

3^o) a cedere in uso gratuito tutto il materiale mobiliare sino ad oggi in dotazione del liceo stesso; strumenti, mobili, suppellettili di ogni genere;

4^o) a cedere, in deposito temporaneo e gratuito per tutta la durata della presente convenzione, all'istituendo Regio conservatorio tutto il materiale della biblioteca. Il relativo atto verrà stipulato sulla base di apposito inventario, in separata sede, subito dopo l'entrata effettiva in vigore della presente convenzione, tra gli organi competenti dell'Amministrazione comunale e quelli dell'Amministrazione statale.

ART. 3.

Il comune di Bologna si riserva la proprietà dei quadri e degli oggetti d'interesse storico e artistico esistenti nei locali come sopra ceduti.

Si obbliga, però, di dare ai quadri ed agli oggetti di cui sopra un adeguato ordinamento nell'ambito dell'edificio attuale. Di tali materiali potrà essere effettuato deposito allo Stato, in tutto o in parte.

I relativi atti saranno a suo tempo stipulati in base ad appositi inventari.

ART. 4.

Il comune di Bologna si riserva il diritto di proprietà, uso e gestione della sala « Bossi » per concerti, compatibilmente con le esigenze didattiche ed artistiche dell'Istituto.

Gli introiti delle concessioni in affitto della predetta sala sono di pertinenza del comune di Bologna, il quale, a sua volta, si obbliga a sostenere tutte le spese dipendenti da tali concessioni, nonché tutte le spese inerenti alla manutenzione del materiale mobile, all'uso dello organo e alla vigilanza durante i concerti.

Due rappresentanti della città di Bologna, cureranno di concerto col presidente ed il direttore del Regio conservatorio, le concessioni della sala e le relative modalità di gestione.

ART. 5.

Lo Stato assume nei ruoli statali il personale di ruolo in servizio presso il liceo musicale pareggiato, che sia dichiarato idoneo dalla Commissione d'ispezione, nominata dal Ministero dell'educazione nazionale per accertare i requisiti, voluti ai fini della regificazione.

Il personale insegnante, di cui al precedente comma, nonché il personale di segreteria, di ordine e di custodia, per essere assunti nei corrispondenti ruoli del personale dei Regi conservatori di musica, dovranno possedere i requisiti seguenti:

a) *per gl'insegnanti:*

1^o) non aver compiuto il 65^o anno di età, a tenore del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1346;

2^o) coprire una cattedra di ruolo esistente nell'attuale liceo musicale;

3^o) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;

4^o) non appartenere alla razza ebraica;

5^o) essere provvisti di regolare titolo di studio di abilitazione, se insegnanti di materie letterarie, di diploma di licenza dell'istrumento e della materia d'insegnamento in conformità delle disposizioni contenute nella legge 4 giugno 1934-XII, n. 977;

6^o) che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) per il personale amministrativo, d'ordine e di custodia:

1^o) essere in possesso di tutti i requisiti voluti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

2^o) aver raggiunto al 31 dicembre 1941-XX, da almeno un anno, la stabilità nei ruoli del liceo.

ART. 6.

Alla data di passaggio alle dipendenze dello Stato, all'attuale direttore verrà attribuito il grado ed il trattamento economico di direttore di 1^a classe con l'assegnazione dello stipendio iniziale del grado, salvo i successivi aumenti periodici.

Al personale insegnante, amministrativo, d'ordine e di custodia, assunto alle dipendenze dello Stato, vengono attribuiti il grado e lo stipendio iniziale della carriera, prevista per cattedre e posti analoghi dei Regi conservatori di musica, ed insieme riconosciuto il diritto al successivo sviluppo di carriera.

ART. 7.

Qualora, per effetto dell'inquadramento di cui agli articoli 5 e 6 della presente convenzione, il personale insegnante, amministrativo, di ordine e di custodia venga a conseguire un trattamento economico complessivo lordo, per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, inferiore a quello fruito alla data del passaggio del liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » allo Stato per assegni fissi e continuativi, viene conservata la differenza come assegno *ad personam* non computabile agli effetti della pensione e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia.

Agli effetti sopra indicati dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, del supplemento di servizio attivo e dell'indennità di caro-viveri.

ART. 8.

Il personale di segreteria, attualmente in servizio, e fornito del relativo titolo di studio, e di tutti i requisiti, (di cui alla lettera b), dell'articolo 5 della presente convenzione, verrà inquadrato nei 3 posti, il primo di gruppo A, grado XI; il secondo di gruppo B, grado XI; ed il terzo di gruppo C, grado XIII, di cui alla tabella organica transitoria.

Il posto di vice segretario di gruppo A, grado XI iniziale, ed i posti d'alunno d'ordine gruppo C, grado XIII iniziale, previsti dalla tabella organica definitiva, verranno coperti man mano che si renderanno vacanti rispettivamente il posto di vice segretario di gruppo A, grado XI; il posto di vice segretario di gruppo B, grado XI; ed il posto di alunno d'ordine gruppo C, grado XIII, di cui al 1^o comma del presente articolo ed alla tabella organica transitoria.

ART. 9.

Il personale avventizio di custodia, già in servizio, presso il liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » in Bologna, all'atto dell'entrata in vigore della presente convenzione, sarà sistemato nei ruoli del personale di custodia dei Regi conservatori di musica e delle Regie accademie di belle arti, purché abbia tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, ad eccezione di quello del limite di età, e, all'entrata in vigore della presente convenzione, sia, da almeno tre anni, in servizio presso il liceo musicale.

ART. 10.

Al personale proveniente dal liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » di Bologna, all'atto del passaggio nei ruoli dello Stato, verrà computato, agli effetti della carriera, il servizio prestato come militare ed assimilato presso reparti combattenti durante la guerra 1915-18, durante il conflitto italo-abissino, e le O. M. S. e durante l'attuale guerra.

Saranno pure riconosciuti i diritti spettanti ai mutilati e feriti di guerra, ai decorati di croce di guerra e di medaglia al valore militare; nonché ai mutilati, invalidi e feriti per la causa nazionale, agli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 11.

La liquidazione del trattamento di quiescenza del personale insegnante, amministrativo, d'ordine e di custodia, in servizio presso il liceo musicale pareggiato « G. B. Martini », in Bologna, iscritto alle casse di previdenza per le pensioni degli impiegati e salariati degli Enti locali, oppure al regolamento comunale pensioni del 1874, sarà ripartita fra lo Stato e le casse predette e il comune in base alle disposizioni dell'articolo 49 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, in relazione all'articolo 12 del Regio decreto 15 maggio 1930-VIII, n. 1170 e dell'articolo 57 del Regio decreto 3 maggio 1938-XVI, n. 680.

ART. 12.

Il comune di Bologna s'impegna a continuare a devolvere al Regio conservatorio di musica « G. B. Martini » le rendite già devolute per lasciti di premi, donazioni e legati al liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » in Bologna, secondo le disposizioni contenute nelle tavole di fondazione.

I lasciti di premi, le donazioni ed i legati, che eventualmente vengono destinati al Regio conservatorio di musica « G. B. Martini » in Bologna, saranno amministrati direttamente dal Regio conservatorio medesimo.

La gestione dei fondi relativi a tali lasciti avverrà secondo le modalità contenute nell'atto di liberalità ed in rapporto agli scopi per i quali ciascuno di essi è stato costituito.

Qualora nell'atto di disposizione le modalità non siano indicate, la gestione dei fondi avverrà secondo le norme comuni alle altre spese dell'Istituto. Le entrate e le uscite derivanti da tali atti saranno tenute in sede distinta di bilancio.

ART. 13.

Gli attuali studenti del liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » in Bologna passano direttamente a far parte del Regio conservatorio di musica, acquistando l'iscrizione all'anno in corso della scuola loro spettante.

ART. 14.

Lo Stato corrisponderà al Regio conservatorio di musica « G. B. Martini » in Bologna sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, una dotazione annua di lire 150,000.

ART. 15.

Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passività gravanti, all'atto della regificazione, sul liceo musicale « G. B. Martini » di Bologna.

ART. 16.

La presente convenzione ha la durata di 99 anni ed è rinnovabile per tacita riconduzione. Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciarla al suo termine, dovranno farlo 3 anni prima.

ART. 17.

La presente convenzione entrerà in vigore il 1° ottobre 1941-XIX. Nel caso venga firmata dopo tale data, essa avrà effetto retroattivo dal 1° ottobre 1941-XIX.

ART. 18.

Il presente atto è redatto in carta libera ed è registrato senza pagamento di tasse, perchè stipulato nell'esclusivo interesse dello Stato.

TABELLA ORGANICA TRANSITORIA.

- 1 direttore di 1^a classe
- 1 insegnante di 1^a classe (armonia, contrappunto e fuga)
- 2 insegnanti di 3^a classe (bibliotecario — organo e composizione organistica)
- 8 insegnanti di 4^a classe (pianoforte — pianoforte — pianoforte — arpa — violino — violino e viola — violoncello — materie letterarie)
- 10 insegnanti di 5^a classe (contrabasso — flauto — oboe — fagotto — corno — tromba e trombone — solfeggio — solfeggio — pianoforte complementare — armonia complementare)

PERSONALE AMMINISTRATIVO, D'ORDINE E DI CUSTODIA.

- 1 posto di vice segretario, gruppo A, grado XI
- 1 posto di vice segretario, gruppo B, grado XI (*ad personam*)
- 1 posto di alunno d'ordine, gruppo C, grado XIII
- 5 posti di custode

TABELLA ORGANICA DEFINITIVA.

- 1 direttore di 1^a classe
- 1 insegnante di 1^a classe, grado VII iniziale (fuga e composizione)
- 7 insegnanti di 3^a classe, grado IX iniziale (armonia e contrappunto — canto — composizione e strumentazione per banda — bibliotecario — organo e composizione organistica — musica da camera — musica corale)
- 12 insegnanti di 4^a classe, grado X iniziale (letteratura poetica e drammatica — storia della musica — pianoforte — pianoforte — pianoforte — violino — violino — viola — violoncello — arpa — materie letterarie — arte scenica)
- 12 insegnanti di 5^a classe, grado XI iniziale (contrabasso — flauto — oboe — clarinetto — fagotto — corno — tromba e trombone — solfeggio — solfeggio — pianoforte complementare — pianoforte complementare — armonia complementare)

PERSONALE AMMINISTRATIVO D'ORDINE E DI CUSTODIA

- Gruppo A, un posto di vice segretario, grado XI iniziale
- Gruppo C, due posti di alunno d'ordine, grado XIII iniziale
- 5 posti di custode.

* * * *

Il presente atto che si compone di pagine 15 e righe 9 della presente, nonchè di allegati n. 0 è stato da me letto alle parti che lo hanno approvato e sottoscritto.

GIUSEPPE PETROCCHI
CESARE CARDAMONE
ENZO FERNÈ.

Il funzionario rogante
SALVATORE FINIZIO.

Registrato a Bologna il 25 marzo 1942-XX.
Vol. 429, n. 4734, Mod. 1, atti pubblici, gratis.

Il Direttore
NATALINI.